

Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)

CAPO I – FINALITA' E DEFINIZIONI

Articolo 1 – Finalità

Articolo 2 – Definizioni

CAPO II – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FUNZIONI DELL'AUTORITA' DI GESTIONE E DELLE STRUTTURE REGIONALI ATTUATRICI

Articolo 3 – Funzioni dell'Autorità di gestione

Articolo 4 – Strutture regionali attuatrici e loro funzioni

CAPO III –PROCEDURE DI PIANIFICAZIONE, ACCESSO, SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

Articolo 5 – Predisposizione e approvazione del PPO

Articolo 6 – Raccordo tra AdG e SRA

Articolo 7 – Modalità di finanziamento

Articolo 8 – Procedure per l'accesso alle operazioni

Articolo 9 – Presentazione, selezione e approvazione delle operazioni

Articolo 10 – Concessione del contributo e avvio dell'operazione finanziata

Articolo 11 – Obblighi del beneficiario

Articolo 12 – Revoca del contributo

CAPO IV – GESTIONE CONTABILE DELLE OPERAZIONI

Articolo 13 – Modalità di erogazione dei contributi

CAPO V – VERIFICHE DI GESTIONE

Articolo 14 – Verifiche di gestione

CAPO VI – AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

Articolo 15 – Ammissibilità della spesa

Articolo 16 – Spese non ammissibili

Articolo 17 – Modalità di attuazione delle operazioni

CAPO VII –RENDICONTAZIONE

Articolo 18 – Generalità

Articolo 19 – Rendicontazione a costi reali

Articolo 20 - Documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione delle operazioni basate sulla gestione finanziaria secondo unità di costo standard o somme forfettarie

Articolo 21 - Certificazione esterna dei rendiconti

Articolo 22 – Erogazione del saldo spettante

CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 – Disposizioni finali

Articolo 24 – Abrogazione

Articolo 25 – Disposizioni transitorie

Articolo 26 – Entrata in vigore

Allegato A (con riferimento all'art. 15)

Allegato B (con riferimento all'art. 17)

CAPO I – FINALITA' E DEFINIZIONI

Articolo 1 – Finalità

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, (Ordinamento della formazione professionale), il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione e di attuazione del Programma Operativo Regionale del Fondo sociale europeo 2014/2020, obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" di seguito denominato POR FSE, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014) 9883 del 17 dicembre 2014.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) Fondo sociale europeo (FSE): Fondo strutturale che interviene nell'ambito della politica di coesione dell'Unione Europea (UE) e che cofinanzia il POR ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, di seguito Regolamento disposizioni comuni - RDC. In particolare il FSE:
 - 1) promuove elevati livelli di occupazione e di qualità dei posti di lavoro;
 - 2) migliora l'accesso al mercato del lavoro;
 - 3) sostiene la mobilità geografica e occupazionale dei lavoratori e facilita il loro adattamento ai cambiamenti industriale e del sistema produttivo;
 - 4) incoraggia un livello elevato di istruzione e formazione;
 - 5) combatte la povertà, migliora l'inclusione sociale e promuove l'uguaglianza di genere, la non discriminazione e le pari opportunità;
 - b) Accordo di Partenariato: documento di programmazione dello Stato, con il coinvolgimento dei partner in linea con l'approccio della "governance" a più livelli che definisce, a livello nazionale, la strategia e le priorità nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi strutturali e di investimento europei al fine di perseguire la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. Il documento è stato emanato con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2014)8021 del 29 ottobre 2014;
 - c) Programma Operativo Regionale – POR FSE: il documento presentato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ed approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, il quale contribuisce all'attuazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ed al raggiungimento della coesione economica, sociale e territoriale. Il POR FSE si articola in assi prioritari, priorità d'investimento, obiettivi specifici e azioni;
 - d) Programma specifico: operazione o gruppo di operazioni omogenee per il perseguimento delle linee strategiche del POR FSE, previste dal documento "Pianificazione periodica delle operazioni";
 - e) Asse prioritario: insieme di uno o più obiettivi tematici di cui all'articolo 9 del RDC declinabile in una o più delle priorità di investimento di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

- f) Priorità di investimento: le misure definite all'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 finalizzate al raggiungimento degli obiettivi specifici nell'ambito di un obiettivo tematico di cui all'articolo 9 del RDC;
- g) Obiettivo specifico: ambito prioritario di intervento ai fini dell'attuazione delle priorità di investimento;
- h) Azione: le specifiche attività previste dal POR FSE finalizzate al raggiungimento degli obiettivi specifici definiti da ciascuna priorità di investimento;
- i) Pianificazione periodica delle operazioni, di seguito denominato PPO: documento approvato annualmente dalla Giunta regionale il quale individua le operazioni da realizzare, anche di carattere pluriennale, attraverso le azioni del POR FSE, nell'ambito di appositi programmi specifici;
- j) Strutture regionali attuatrici, di seguito denominate SRA: le Direzioni centrali, Aree o Servizi della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia responsabili della gestione e dell'attuazione dei programmi specifici di pertinenza previsti dal PPO;
- k) Autorità di gestione, di seguito denominata AdG: l'organismo responsabile della gestione del POR FSE secondo quanto stabilito dall'articolo 123, paragrafo 1 e dall'articolo 125 del RDC;
- l) Autorità di certificazione, di seguito denominata AdC: l'organismo responsabile della corretta certificazione delle spese erogate a valere sul POR FSE, secondo quanto stabilito dall'articolo 123, paragrafo 2 e dall'articolo 126 del RDC;
- m) Autorità di audit, di seguito denominata AdA: l'organismo responsabile delle attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del POR FSE, di cui all'articolo 123, paragrafo 4 e all'articolo 127 del RDC;
- n) Organismo intermedio, di seguito denominato OI: qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'AdG o di un'AdC o che svolge mansioni per conto di queste autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni. E' possibile designare uno o più OI per lo svolgimento di compiti dell'AdG o dell'AdC registrando formalmente per iscritto i relativi accordi. Un OI può essere affidatario della gestione di parte di un POR (una sovvenzione globale) mediante un accordo scritto. L'OI garantisce la propria solvibilità e competenza nel settore interessato nonché la propria capacità di gestione amministrativa e finanziaria.
In particolare l'OI può essere, un ente pubblico territoriale o un servizio di questo oppure altro soggetto pubblico o privato.
Il rapporto con l'OI, regolato con apposito accordo scritto, può avere natura contrattuale oppure concessoria;
- o) Forme di partenariato: il Partenariato è una forma di collaborazione/compartecipazione di più soggetti che condividono finalità e obiettivi di un'operazione, sia partecipando attivamente alle diverse fasi attuative dell'operazione stessa (partner operativi) sia essendone promotori sulla base di uno specifico fabbisogno/interesse di cui sono portatori (partner promotori o stakeholder);
- p) Operazione: secondo quanto stabilito all'articolo 2 paragrafo 1 numero 9) del RDC l'operazione è un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate; nel contesto degli strumenti finanziari, un'operazione è costituita dai contributi finanziari di un programma agli strumenti finanziari e dal successivo sostegno

finanziario fornito da tali strumenti finanziari. Il progetto rappresenta l'unità minima di rilevazione per le finalità del Sistema nazionale di monitoraggio;

- q) Attività in senso lato e attività in senso stretto: l'attività in senso lato comprende le attività inerenti all'operazione, realizzate dalla data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione alla data di avvio dell'operazione e dalla data di conclusione dell'operazione alla data di presentazione della documentazione attestante l'effettiva realizzazione dell'operazione. L'attività in senso stretto è la fase relativa al periodo di realizzazione dell'operazione, dal primo all'ultimo giorno di attuazione dell'operazione;
- r) Prototipo: primo esemplare e modello di una serie di progetti formativi o non formativi successivi;
- s) Beneficiario: secondo quanto stabilito all'articolo 2 paragrafo 2 numero 10) del RDC il beneficiario è un organismo pubblico o privato responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; nel quadro dei regimi di aiuti di Stato si tratta dell'organismo che riceve l'aiuto; nel quadro degli strumenti finanziari si tratta dell'organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo dei fondi.

Il Beneficiario assume la configurazione di:

- 1) Soggetto proponente: quando è l'organismo che presenta l'operazione sulla base di un avviso pubblico o a seguito di una gara d'appalto;
 - 2) Soggetto attuatore: nelle fattispecie di natura concessoria, quando è il soggetto che realizza l'operazione ammessa al finanziamento; nelle fattispecie di natura contrattuale, quando è il soggetto che fornisce il bene, il servizio o la prestazione;
- t) Forme del sostegno: il RDC introduce la differenziazione delle forme di sostegno dei fondi SIE nelle seguenti quattro fattispecie che risultano definite all'interno del Regolamento (UE EURATOM) n. 966/12 (di seguito Regolamento finanziario) e nelle Guide EGESIF:
 - 1) sovvenzioni (articolo 121 Regolamento finanziario);
 - 2) assistenza rimborsabile (guida EGESIF 15_005-01 15.04.2015);
 - 3) strumenti finanziari (articolo 2 lettera p) del Regolamento finanziario);
 - 4) premi (articolo 2 lettera j) del Regolamento finanziario);
 - u) Contratti pubblici (appalti e concessioni): per contratti pubblici si intendono sia gli appalti pubblici, sia le concessioni, come disciplinati dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
 - v) Destinatario: i destinatari degli interventi sono i soggetti che beneficiano dell'esecuzione dei progetti e delle realizzazioni da essi prodotte;
 - w) Destinatario finale: una persona fisica o giuridica che riceve sostegno finanziario da uno strumento finanziario, secondo quanto previsto dall'articolo 2 paragrafo 12 del RDC;
 - x) Sistema di gestione e controllo, di seguito denominato "SIGECO": insieme organizzato di funzioni e procedure conformi alle disposizioni di cui agli articoli 72 e 74 del RDC, volto a garantire l'attuazione del POR FSE secondo il principio della sana gestione finanziaria di cui all'articolo 30 del Regolamento finanziario;

- y) Sistema informativo del POR FSE: sistema di gestione, registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati sui singoli partecipanti alle operazioni.

CAPO II – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FUNZIONI DELL'AUTORITA' DI GESTIONE E DELLE STRUTTURE REGIONALI ATTUATRICI

Articolo 3 – Funzioni dell'Autorità di gestione

1. Le funzioni dell'AdG, afferenti alla gestione del programma operativo, alla selezione delle operazioni, alla gestione finanziaria e al controllo del programma operativo, sono indicate all'articolo 125 del RDC.

Articolo 4 – Strutture regionali attuatrici e loro funzioni

1. Le SRA sono le strutture dell'Amministrazione regionale responsabili dell'attuazione e della gestione delle operazioni riconducibili ai programmi specifici individuati dai pertinenti PPO.
2. Le SRA sono individuate nelle Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale e provvedono all'attuazione delle linee di intervento del POR secondo la rispettiva competenza.
3. Le funzioni delle SRA sono le seguenti:
 - a) concorrere alla definizione dei documenti di programmazione e pianificazione, dei criteri di selezione delle operazioni nel quadro delle rispettive competenze settoriali;
 - b) concorrere alla definizione del SIGECO;
 - c) collaborare con l'AdG ai fini della realizzazione dei controlli di primo livello dall'AdG stessa svolti;
 - d) predisporre ed emanare i bandi e gli avvisi pubblici che danno attuazione ai programmi specifici di propria competenza ai sensi di quanto previsto dal pertinente PPO utilizzando le metodologie ed i criteri di selezione trasparenti e non discriminatori approvati dal Comitato di sorveglianza;
 - e) garantire la corretta gestione finanziaria delle attività di propria competenza in coerenza con le disposizioni normative UE, nazionali e regionali e rispettando le procedure, gli obblighi e gli impegni previsti dal SIGECO;
 - f) individuare le operazioni ed i beneficiari da ammettere al finanziamento, in conformità con i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza;
 - g) comunicare gli esiti della selezione delle operazioni ai soggetti proponenti attraverso un documento contenente le condizioni per il sostegno dell'operazione di riferimento, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione;
 - h) accertare che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione prima dell'approvazione dell'operazione stessa in conformità a quanto previsto dall'articolo 125, paragrafo 3, lettera d) del RDC;
 - i) emettere gli atti di concessione e di erogazione nei confronti dei beneficiari delle operazioni finanziate;
 - j) disporre che i beneficiari/soggetti attuatori e gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione delle operazioni, laddove applicabile ai sensi del RDC, adottino un sistema di contabilità separata o una

codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;

- k) alimentare, per quanto di competenza, il sistema informativo del POR FSE secondo le indicazioni rese dall'AdG, con tutte le necessarie informazioni, assumendone la responsabilità in merito alla loro correttezza e veridicità;
- l) alimentare, per quanto di competenza, il sistema informativo del POR FSE secondo le scadenze previste, le previsioni di spesa e ogni altra informazione utile alla predisposizione delle domande di pagamento da inoltrare alla Commissione europea ed allo Stato da parte dell'AdG;
- m) collaborare alle attività di valutazione del POR FSE;
- n) predisporre e aggiornare le piste di controllo per le attività di propria pertinenza;
- o) fornire all'AdG tutte le informazioni utili alla predisposizione delle informative e relazioni previste dalla normativa dell'UE e nazionale vigente in materia, con particolare riguardo alla documentazione da sottoporre al Comitato di sorveglianza, alla Commissione europea, alla Corte dei conti europea, all'OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode), al Valutatore e alle istituzioni nazionali e regionali competenti;
- p) concorrere con l'AdG alla definizione e attuazione della strategia di comunicazione di cui all'articolo 116 del RDC;
- q) applicare le procedure stabilite dall'AdG in caso di irregolarità e di recupero di importi indebitamente versati;
- r) svolgere, previa condivisione con l'AdG, tutte le azioni necessarie, anche correttive, per raggiungere i target previsti dal "Performance Framework" ai fini della assegnazione della riserva di efficacia di attuazione di cui all'articolo 20 del RDC.

CAPO III –PROCEDURE DI PIANIFICAZIONE, ACCESSO, SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

Articolo 5 – Predisposizione e approvazione del PPO

1. La Giunta regionale, previa concertazione con il partenariato economico – sociale, approva annualmente il documento concernente "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO" che stabilisce i programmi specifici da realizzare, indicandone:
 - a) l'asse prioritario di riferimento;
 - b) la priorità d'investimento di riferimento;
 - c) l'obiettivo specifico di riferimento;
 - d) l'azione di riferimento;
 - e) la denominazione;
 - f) la descrizione;
 - g) i destinatari;
 - h) la durata – annuale o pluriennale;
 - i) la disponibilità finanziaria;
 - j) la struttura attuatrice;
 - k) il referente, ove già individuato.

2. La previsione di nuovi programmi specifici all'interno del PPO è oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale, previa concertazione con il partenariato economico e sociale.
3. Modificazioni di carattere finanziario ai programmi specifici del PPO non superiori al 20% sono adottati dall'AdG del POR FSE con proprio atto amministrativo.
4. Ad avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale, il PPO viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito istituzionale della Regione.

Articolo 6 – Raccordo tra AdG e SRA

1. L'AdG approva e trasmette a ciascuna SRA un documento di indirizzo denominato "Linee Guida alle SRA per l'attuazione del POR FSE 2014-2020" descrittivo delle attività che le SRA sono tenute a porre in essere per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 4 comma 3.
2. L'AdG, ad avvenuta approvazione del PPO, trasmette a ciascuna SRA, per i programmi specifici di competenza, una comunicazione nella quale delinea i contenuti e le modalità di attuazione di ciascun programma specifico. Tale documento contiene i seguenti elementi minimi relativamente ai programmi specifici:
 - a) denominazione del programma specifico;
 - b) disponibilità finanziaria;
 - c) tempi indicativi di attuazione (emanazione dell'avviso o procedure di attivazione se diverse dall'avviso, tempi di attuazione, chiusura);
 - d) pianificazione degli obiettivi di spesa e dei target intermedi e finali di risultato per la verifica di efficacia dell'attuazione del POR FSE di cui agli articoli 20, 21, 22 del RDC.Ove si prevedano delle modifiche ai tempi indicativi di attuazione proposti dall'AdG, l'AdG stessa e la SRA concordano le modifiche alla pianificazione dei target intermedi e finali di cui alla lett. d);
3. La pianificazione degli obiettivi di spesa e dei target intermedi e finali di cui al comma 2, lettera d) può essere aggiornata in relazione a specifiche esigenze di attuazione e modifiche del POR FSE.
4. L'AdG e le SRA monitorano periodicamente il raggiungimento degli obiettivi di spesa e dei target intermedi e finali di risultato del POR FSE, attivando tempestivamente le opportune azioni correttive e migliorative ove necessario ai fini del raggiungimento dei risultati previsti.
5. In relazione a ciascun programma specifico del PPO, l'AdG assicura il trasferimento delle risorse finanziarie previste per l'attuazione del programma specifico alla SRA competente, sulla base delle procedure contabili previste ai fini della gestione del bilancio regionale.

Articolo 7 – Modalità di finanziamento

1. Il finanziamento delle operazioni può prevedere:
 - a) la totale partecipazione delle risorse finanziarie pubbliche derivanti dal POR FSE ;
 - b) la partecipazione delle risorse finanziarie pubbliche derivanti dal POR FSE e la partecipazione finanziaria privata;
 - c) la partecipazione delle risorse finanziarie pubbliche derivanti dal POR FSE e la partecipazione finanziaria privata da parte delle imprese, nel caso l'operazione rientri nella disciplina degli aiuti di Stato;
 - d) la partecipazione delle risorse finanziarie pubbliche derivanti dal POR FSE e da altre risorse nazionali o regionali.

2. La SRA, in sede di avviso pubblico, stabilisce le modalità di finanziamento nelle fattispecie di cui al comma 1, lettere b), c) e d).

Articolo 8 – Procedure per l'accesso alle operazioni

1. Per l'affidamento dei finanziamenti l'AdG e le SRA ricorrono a procedure ad evidenza pubblica, applicando i principi generali di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, sia per le forme di sostegno che per i contratti pubblici.
2. Gli avvisi pubblici riguardano:
 - a) la selezione di soggetti aventi titolo per la realizzazione di operazioni predeterminate dalla SRA;
 - b) la selezione di operazioni che assumono il carattere di prototipo;
 - c) la selezione di operazioni di carattere formativo;
 - d) la selezione di operazioni di carattere non formativo.
3. La procedura di selezione prevista dagli avvisi pubblici a valere sul presente Regolamento è svolta secondo le modalità del procedimento a bando e può prevedere un unico termine di presentazione delle operazioni o più scadenze nei cui ambiti si provvede alla raccolta e selezione delle operazioni pervenute.
4. Gli avvisi pubblici di cui al comma 3 devono prevedere un termine per la presentazione delle proposte progettuali corrispondente ad almeno 30 giorni a partire da quello di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino ufficiale della Regione.
5. I contenuti minimi degli avvisi pubblici relativi alla selezione di proposte progettuali, presentate da soggetti aventi titolo, ai sensi del comma 2, lettera a), sono i seguenti:
 - a) asse prioritario, priorità di investimento, obiettivo specifico, azione, settore di intervento e altre indicazioni funzionali all'inquadramento delle operazioni nel Sistema di monitoraggio;
 - b) oggetto dell'avviso;
 - c) termini e modalità per la presentazione delle proposte progettuali;
 - d) soggetti proponenti e soggetti attuatori;
 - e) destinatari;
 - f) parametri finanziari;
 - g) risorse finanziarie disponibili;
 - h) criteri per la selezione delle proposte progettuali;
 - i) modalità per l'approvazione delle proposte progettuali;
 - j) termini per la rendicontazione;
 - k) termine della chiusura del procedimento.
6. I contenuti minimi degli avvisi pubblici per la selezione di operazioni di carattere formativo o non formativo sono i seguenti:
 - a) asse prioritario, priorità di investimento, obiettivo specifico, azione, settore di intervento;
 - b) oggetto dell'avviso;
 - c) termini e modalità per la presentazione delle operazioni, con l'indicazione di un termine unico oppure di più scadenze nei cui ambiti si provvede alla raccolta e selezione delle operazioni pervenute;
 - d) soggetti proponenti e soggetti attuatori;
 - e) tipologia formativa (ove pertinente);
 - f) destinatari;
 - g) parametri finanziari;

- h) risorse finanziarie disponibili;
 - i) modalità per la gestione finanziaria delle operazioni;
 - j) criteri per la selezione delle operazioni;
 - k) modalità per l'approvazione delle operazioni;
 - l) termini per la rendicontazione;
 - m) termine della chiusura del procedimento.
7. Gli avvisi pubblici sono emanati dal soggetto individuato nell'ambito del raccordo tra l'AdG e le SRA di cui all'articolo 6 e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale della Regione.

Articolo 9 – Presentazione, selezione e approvazione delle operazioni

1. Le operazioni sono presentate secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla SRA nell'avviso pubblico di riferimento.
2. Le operazioni sono presentate secondo i formulari definiti dalla SRA e richiamati nell'avviso pubblico di riferimento.
3. La comunicazione di avvio del procedimento è pubblicata sul sito www.regione.fvg.it entro 20 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle operazioni, con allegato l'elenco delle operazioni proposte pervenute nei termini.
4. L'avviso pubblico può prevedere una diversa modalità di comunicazione di avvio del procedimento, qualora ritenuta maggiormente funzionale alla particolare tipologia del procedimento stesso.
5. La selezione delle operazioni avviene con l'applicazione delle metodologie e dei criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR FSE previste dall'articolo 110 paragrafo 2. lettera a) del RDC, approvate dal Comitato di sorveglianza e riportate nell'avviso pubblico.
6. La selezione delle operazioni pervenute avviene entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle operazioni e sotto la responsabilità del dirigente della SRA competente, che si avvale del personale regionale e dell'apporto dell'assistenza tecnica.
7. Il Dirigente Responsabile della SRA, responsabile del procedimento in oggetto, approva, entro 30 giorni dalla selezione delle operazioni, con proprio decreto, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito www.regione.fvg.it:
 - a) la graduatoria delle operazioni approvate, con l'indicazione delle operazioni ammesse al finanziamento in base alla disponibilità finanziaria prevista;
 - b) l'elenco delle operazioni non approvate;
 - c) l'elenco delle operazioni escluse dalla valutazione.
8. L'esito della selezione è comunicato, con apposita nota, a tutti i soggetti proponenti. Con specifico riferimento alle operazioni ammesse al finanziamento, la nota indica l'ammontare del finanziamento, i termini e tutti gli altri elementi utili alla realizzazione delle operazioni.

Articolo 10 – Concessione del contributo e avvio dell'operazione finanziata

1. Il Dirigente della SRA provvede alla concessione del contributo entro 60 giorni dall'emanazione del decreto di approvazione della graduatoria.
2. L'avvio dell'operazione è documentato dalla compilazione on-line, da parte del beneficiario, di un apposito modello presente nel sistema informativo del POR FSE entro il settimo giorno successivo a quello dell'avvio (attività in senso stretto).

Articolo 11 – Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario, nella progettazione e gestione delle operazioni, deve attenersi alle disposizioni dei Regolamenti UE, del presente regolamento, nonché a quanto stabilito dall'avviso pubblico di riferimento.
2. Il beneficiario in particolare deve:
 - a) assicurare la disponibilità della documentazione tecnica e contabile durante le verifiche in loco realizzate dall'AdG anche in collaborazione con la SRA;
 - b) realizzare l'operazione nel rispetto di quanto previsto dall'avviso e dal progetto approvato;
 - c) garantire l'inoltro dei dati relativi al monitoraggio nei tempi e modi richiesti dall'AdG o dalla SRA;
 - d) realizzare le misure di informazione e comunicazione collegate all'operazione, secondo quanto previsto dall'allegato XII del RDC paragrafo 2.2 e dall'avviso pubblico di riferimento.

Articolo 12 – Revoca del contributo

1. La SRA provvede alla revoca del contributo nei seguenti casi:
 - a) mancato utilizzo dei luoghi istituzionali indicati nell'avviso pubblico;
 - b) mancata realizzazione dell'operazione oppure realizzazione dell'operazione in difformità dalle previsioni dell'avviso;
 - c) in sede di verifica sul posto delle operazioni, ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 5 lettera b) del RDC, riscontro di gravi inadempimenti degli obblighi di cui all'articolo 11 del presente regolamento o di gravi violazioni di legge;
 - d) ove previsto, mancata vidimazione dei registri precedente all'avvio dell'attività in senso stretto.
2. La SRA, prima di procedere alla revoca del contributo, dà comunicazione al beneficiario dell'avvio delle procedure di revoca.
3. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, il beneficiario può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nel provvedimento di revoca.

CAPO IV – GESTIONE CONTABILE DELLE OPERAZIONI

Articolo 13 – Modalità di erogazione dei contributi

1. L'erogazione dei contributi da parte della SRA avviene in forma di anticipazione e saldo o in unica soluzione.
2. Complessivamente la somma delle anticipazioni non può superare il 95% del costo pubblico complessivo

dell'operazione; in sede di avviso la SRA stabilisce la percentuale di anticipazione entro il limite massimo sopraindicato.

3. L'erogazione del saldo interviene sempre ad avvenuta verifica della documentazione presentata a titolo di rendiconto ed è pari alla differenza tra i contributi assegnati in via definitiva e quanto eventualmente erogato in forma di anticipazioni.
4. Le somme erogate a titolo di anticipazione devono essere garantite da fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione deve essere predisposta secondo il modello reso disponibile sul sito www.regione.fvg.it. Sono esenti dall'obbligo di garanzia fideiussoria le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
5. L'erogazione dei contributi, da parte della SRA, avviene mediante accreditamento al conto corrente bancario o postale, indicato dal beneficiario mediante l'apposita istanza di accreditamento in via continuativa presentata mediante il modello reso disponibile sul sito www.regione.fvg.it.

CAPO V – VERIFICHE DI GESTIONE

Articolo 14 – Verifiche di gestione

1. Le verifiche di gestione delle operazioni finanziate dal POR FSE sono definite dall'AdG nel rispetto delle previsioni del RDC in particolare dell'articolo 125 paragrafo 5 e riguardano:
 - a) la verifica amministrativa in itinere;
 - b) la verifica in loco;
 - c) la verifica ex post – rendicontazione.
2. Le verifiche di gestione delle operazioni finanziate sono svolte dall'AdG attraverso la propria struttura dedicata. Quest'ultima, nell'esercizio delle attività di controllo, si avvale del personale regionale e della SRA oltre che dell'apporto dell'assistenza tecnica.
3. Le procedure, le metodologie e gli strumenti per le verifiche di gestione sono stabiliti in apposita manualistica approvata dall'AdG.
4. Le verifiche amministrative in itinere sono svolte sulle domande di rimborso intermedie relative alla totalità delle operazioni finanziate e danno conto della corretta attuazione formale delle operazioni con riferimento alle modalità attuative stabilite.
5. Le verifiche in loco si svolgono su base campionaria e previa analisi del rischio, secondo quanto previsto dal Manuale per il campionamento delle operazioni. Le verifiche sono eseguite dall'AdG prima che le spese siano certificate dalla AdC alla Commissione.
6. Le verifiche ex post – rendicontazione – consistono in controlli amministrativo-contabili su tutte le domande di rimborso finali, volte ad appurare il rispetto della normativa dell'UE e nazionale di riferimento, l'eventuale utilizzo delle opzioni di semplificazione, nonché l'ammissibilità delle relative spese al contributo dei fondi.

CAPO VI – AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

Articolo 15 – Ammissibilità della spesa

1. Le spese ammissibili sono indicate nell'allegato A) al presente Regolamento.
2. Per quanto derivante dalle disposizioni regolamentari e dalla norma nazionale di ammissibilità della spesa, ai sensi dell'articolo 65 paragrafo 1 del RDC, la spesa, ai fini della ammissibilità, deve in particolare:
 - a) essere pertinente e imputabile, direttamente o indirettamente, alle operazioni eseguite dai beneficiari, ovvero riferirsi ad operazioni riconducibili alle attività ammissibili del FSE di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) 1304/2013;
 - b) riferirsi temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento del POR, tra il 1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023;
 - c) riferirsi ad operazioni ubicate nell'area coperta dal POR secondo le previsioni contenute nell'articolo 70 del RDC e nell'articolo 12 paragrafi 1 e 2 del Regolamento (UE) 1304/2013;
 - d) essere stata sostenuta osservando il diritto comunitario, nazionale e regionale e conformemente ai criteri di selezione approvati nell'ambito del Comitato di sorveglianza;
 - e) essere effettivamente sostenuta e contabilizzata, ossia essere stata pagata dai beneficiari nell'attuazione delle operazioni e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità con le disposizioni normative e i principi contabili.

Articolo 16 – Spese non ammissibili

1. Le spese non ammissibili al contributo del POR FSE sono sancite nell'articolo 69 del RDC e nell'articolo 13 paragrafo 4 del Regolamento (UE) 1304/2013.

Articolo 17 – Modalità di attuazione delle operazioni

1. Le operazioni possono essere attivate secondo le seguenti modalità di cui all'articolo 67 paragrafo 1 del RDC:
 - a) a costi reali quando rimborsate sulla base del principio della spesa effettivamente sostenuta, la cui gestione, rendicontazione e controllo vertono sulla realtà della spesa sulla base di quanto disposto dall'articolo 67 paragrafo 1 lettera a) del RDC;
 - b) a costi semplificati quando assumono la forma di sovvenzione o assistenza rimborsabile secondo quanto previsto dall'articolo 67 paragrafo 1 lettere b) c) e d) del RDC.
2. Per quanto riguarda il settore della formazione professionale, le tipologie di costi semplificati sono indicate nell'allegato B) al presente Regolamento.

CAPO VII –RENDICONTAZIONE

Articolo 18 – Generalità

1. Il beneficiario presenta alla SRA la documentazione inerente il rendiconto fra il 1° gennaio ed il 1° settembre e fra il 15 novembre ed il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il beneficiario presenta alla SRA la documentazione inerente al rendiconto entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività in senso stretto, salvo diverse disposizioni della SRA in sede di avviso pubblico.
3. Qualora il termine di cui al comma 2 ricada nel periodo fra il 1° settembre e il 15 novembre, viene prorogato di diritto al 30 novembre.

Articolo 19 – Rendicontazione a costi reali

1. Per la presentazione del rendiconto deve essere utilizzato un apposito modello disponibile sul sito www.regione.fvg.it al quale devono accompagnarsi
 - a) la documentazione delle spese sostenute;
 - b) prospetti analitici che, per voce di spesa, descrivono i beni e i servizi oggetto di rendicontazione determinando l'ammontare dei costi inseriti nel rendiconto;
 - c) le dichiarazioni sostitutive di atto notorio richieste in originale.
 - d) ogni altro documento previsto dall'avviso.

Articolo 20 - Documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione delle operazioni basate sulla gestione finanziaria secondo unità di costo standard o somme forfettarie

1. Nel caso in cui l'operazione sia gestita con l'applicazione di UCS o somme forfettarie, il corretto svolgimento e l'effettivo completamento delle operazioni costituisce di per sé dimostrazione dell'onere di spesa sostenuto.
2. I pagamenti effettuati dai soggetti attuatori non devono essere comprovati da documenti giustificativi delle spese; è sufficiente dare prova del corretto svolgimento dell'operazione secondo quanto previsto nel progetto approvato e del raggiungimento dei risultati (a titolo di esempio l'obiettivo formativo) secondo quanto anticipatamente stabilito dalla SRA nell'avviso pubblico di riferimento.
3. Per quanto concerne le operazioni gestite con l'applicazione di tabelle standard di costi unitari:
 - a) qualora gli obiettivi dell'operazione risultino parzialmente conseguiti (a titolo di esempio l'obiettivo formativo risulti parzialmente conseguito in termini di allievi partecipanti all'operazione), si applicano le decurtazioni finanziarie stabilite dalle disposizioni regionali vigenti;
 - b) qualora si siano riscontrate irregolarità gestionali, si applica la rideterminazione del contributo per le cause e con le modalità previste dai documenti adottati in esecuzione dell'articolo 67 paragrafo 6 del RDC, ovvero si provvede alla revoca qualora sussistano le cause di cui all'articolo 12 del presente Regolamento.
4. Per quanto riguarda le operazioni gestite, totalmente o parzialmente con somme forfettarie, il mancato o parziale conseguimento del risultato previsto (a titolo di esempio l'obiettivo formativo previsto) comporta l'inammissibilità in toto o parziale dell'operazione.
5. La documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione gestita con tabelle standard di costi unitari o con somme forfettarie è quella prevista dai singoli avvisi, in accompagnamento ad una relazione tecnico – fisica dell'operazione, da presentare con l'utilizzo del modello predisposto dall'AdG disponibile sul sito www.regione.fvg.it.

Articolo 21 - Certificazione esterna dei rendiconti

1. Ai sensi dell'articolo 6 comma 193 della Legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2000), nel quadro della gestione finanziaria a costi reali, per le operazioni che prevedono l'effettuazione di esami o prove finali, i

rendiconti delle spese sostenute devono essere certificati da persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili, non legata da rapporto organico con il soggetto attuatore. Il soggetto attuatore assicura la realizzazione dell'attività di certificazione esterna da parte dei soggetti aventi titolo prima della presentazione del rendiconto alla SRA.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ad operazioni che non prevedono la realizzazione di esami o prove finali, laddove stabilito dall'avviso pubblico.

Articolo 22 – Erogazione del saldo spettante

1. La conclusione della verifica della documentazione di cui all'articolo 20 è comunicata alla SRA per l'erogazione del saldo, ove spettante.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 – Disposizioni finali

1. Gli allegati di cui al presente Regolamento sono aggiornati con decreto dal Dirigente pro tempore incaricato della funzione di Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale del Fondo sociale europeo.
2. I rinvii alle disposizioni normative effettuate dal presente Regolamento e dai suoi allegati si intendono effettuati al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Articolo 24 – Abrogazione

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione del 4 ottobre 2011, n. 232/Pres. (Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della LR 16 novembre 1982, n. 76).

Articolo 25 – Disposizioni transitorie

1. Il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 232/2011 continua ad applicarsi alle operazioni relative agli avvisi emanati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 26 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A)**(riferito all'articolo 15)****SPESE AMMISSIBILI – ATTIVITA' FORMATIVE**

B – COSTI DIRETTI DELL'OPERAZIONE		
Codice	Macrocategoria di spesa	Voce analitica di spesa
B1	Preparazione	
B1.1		Indagine preliminare di mercato
B1.2		Ideazione e progettazione
B1.3		Pubblicizzazione e promozione dell'operazione
B1.4		Selezione e orientamento dei partecipanti
B1.5		Elaborazione del materiale didattico
B1.6		Formazione del personale docente
B1.7		Spese di costituzione ATS/ATI
B2	Realizzazione	
B2.1		Orientamento
B2.2		Docenza
B2.3		Tutoraggio
B2.4		Erogazione del servizio
B2.5		Attività di sostegno all'utenza
B2.6		Attività di sostegno all'utenza svantaggiata
B2.7		Retribuzioni ed oneri del personale in formazione
B2.8		Esami e prove finali
B2.9		Altre funzioni tecniche
B2.10		Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata
B2.11		Utilizzo materiali di consumo per l'attività programmata
B3	Diffusione dei risultati	
B3.1		Incontri e seminari
B3.2		Elaborazione reports e studi
B4	Direzione e controllo interno	
B4.1		Direzione
B4.2		Coordinamento
B4.3		Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione
B4.4		Valutazione finale dell'operazione
B – TOTALE COSTI DIRETTI DELL'OPERAZIONE		
C	Costi indiretti	
C0		Costi indiretti su base forfettaria
C1		Illuminazione, forza motrice, acqua
C2		Riscaldamento e condizionamento
C3		Telefono
C4		Spese postali
C5		Assicurazioni
C6		Cancelleria e stampati
C7		Altri costi indiretti ammissibili in base alla

		normativa vigente
C – TOTALE COSTI INDIRETTI DELL'OPERAZIONE		
TOTALE COSTI DELL'OPERAZIONE (B + C)		

SPESE AMMISSIBILI- ATTIVITA' NON FORMATIVE

B – COSTI DIRETTI DELL'OPERAZIONE		
Codice	Macrocategoria di spesa	Voce analitica di spesa
B1	Preparazione	
B1.1		Indagine preliminare di mercato
B1.2		Ideazione e progettazione
B1.3		Pubblicizzazione e promozione dell'operazione
B1.4		Formazione del personale docente
B2	Realizzazione	
B2.1		Personale interno
B2.2		Collaboratori esterni
B2.3		Materiale di consumo per l'operazione
B2.4		Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata
B2.5		Materiale di consumo per lo svolgimento dell'operazione
B2.6		Altre funzioni tecniche
B3	Diffusione dei risultati	
B3.1		Incontri e seminari
B3.2		Elaborazione reports e studi
B3.3		Pubblicazione risultati
B4	Direzione e controllo interno	
B4.1		Direzione
B4.2		Comitato tecnico
B4.3		Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione
B4.4		Valutazione finale dell'operazione
B – TOTALE COSTI DIRETTI DELL'OPERAZIONE		
C	Costi indiretti	
C0		Costi indiretti su base forfettaria
C1		Illuminazione, forza motrice, acqua
C2		Riscaldamento e condizionamento
C3		Telefono
C4		Spese postali
C5		Assicurazioni
C6		Cancelleria e stampati
C7		Altri costi indiretti ammissibili in base alla normativa vigente
C – TOTALE COSTI INDIRETTI DELL'OPERAZIONE		
TOTALE COSTI DELL'OPERAZIONE (B + C)		

Allegato B)

(riferito all'art. 17)



**DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI
E RICERCA**

**Unità di costo standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria.
Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013.**

Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard - UCS

1. Premessa

L'utilizzo delle misure di semplificazione nella gestione di operazioni finanziate dal Fondo sociale europeo, introdotte con il regolamento (CE) n. 396/2009, è avvenuta sul territorio del Friuli Venezia Giulia sin dalla fine del 2010, con una serie di integrazioni e modifiche determinate dalla volontà di migliorare e ottimizzare l'impianto complessivo.

I regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013, che costituiscono il quadro normativo di riferimento per la programmazione 2014/2020, intervengono in maniera anche innovativa nell'ambito delle misure di semplificazione finanziaria.

Con il presente documento la Regione definisce un quadro unitario di tutte le misure di semplificazione finanziarie connesse alle previsioni della richiamata normativa, con particolare riguardo all'articolo 67, comma 6 del regolamento (UE) n. 1303/2013 il quale richiede l'indicazione del metodo da applicare per stabilire il costo dell'operazione e le condizioni per il pagamento dell'operazione costruita con l'applicazione delle misure di semplificazioni finanziaria che assumono la denominazione di Unità di Costo Standard - UCS.

In relazione invece a talune UCS, conferma il recepimento di UCS previste dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel documento "Prime indicazioni in merito alla metodologia di determinazione delle opzioni di

semplificazione di costo (c.d. costi standard) nell'ambito del Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (PON YEI)". Tali UCS trovano esclusiva applicazione nell'ambito della realizzazione del Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro – PIPOL – approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 731/2014 e successive modifiche e integrazioni.

2. **Le UCS**

Le UCS previste sono le seguenti:

UCS
UCS 1 – Formazione
UCS 2 – Formazione per laureati
UCS 3 – Formazione nelle case circondariali
UCS 4 – Formazione PON IOG
UCS 5 – Formazione per laureati PON IOG
UCS 6 - Formazione nell'apprendistato <ul style="list-style-type: none"> – UCS 6 A - Apprendistato formazione – UCS 6 B - Apprendistato formazione FAD assistita – UCS 6 C - Apprendistato formazione FAD non assistita
UCS 7 - Formazione permanente con modalità individuali
UCS 8 - Formazione individuale personalizzata
UCS 9 - Orientamento
UCS 10 – Percorsi leFP <ul style="list-style-type: none"> – UCS 10 A - Azioni di qualificazione di base nei percorsi leFP – UCS 10 B - Azioni di arricchimento curriculare nei percorsi leFP
UCS 11 - Tirocini formativi extracurricolari anche in mobilità geografica <ul style="list-style-type: none"> – UCS 11 A - Tirocini formativi extracurricolari anche in mobilità geografica – Livello di profilatura BASSO – UCS 11 B - Tirocini formativi extracurricolari anche in mobilità geografica – Livello di profilatura MEDIO – UCS 11 C - Tirocini formativi extracurricolari anche in mobilità geografica – Livello di profilatura ALTO – UCS 11 D - Tirocini formativi extracurricolari anche in mobilità geografica – Livello di profilatura MOLTO ALTO
UCS 12 – non valorizzata
UCS 13 – Alto apprendistato – Sostegno alla formazione individuale personalizzata
UCS 14 – Indennità di mobilità sul territorio nazionale
UCS 15 - Aggiornamento e manutenzione di repertori regionali delle qualificazioni
UCS 16 – Indennità di mobilità per la partecipazione ad attività formative
UCS 17 – Indennità di mobilità forfettaria per tirocini extracurricolari all'estero
UCS 18 – Indennità a favore di persone per colloqui di lavoro in un altro Paese UE o dell'Associazione per il libero scambio <ul style="list-style-type: none"> – UCS 18 A – Indennità a favore di persone per colloqui di lavoro in un altro Paese UE o dell'Associazione per il libero scambio – Viaggio e alloggio 1 – UCS 18 B – Indennità a favore di persone per colloqui di lavoro in un altro Paese UE o dell'Associazione per il libero scambio – Viaggio e alloggio 2 – UCS 18 C – Indennità a favore di persone per colloqui di lavoro in un altro Paese UE o dell'Associazione per il libero scambio – Viaggio e alloggio 3 – UCS 18 D – Indennità a favore di persone per colloqui di lavoro in un altro Paese UE o dell'Associazione per il libero scambio – Indennità giornaliera 1 – UCS 18 E – Indennità a favore di persone per colloqui di lavoro in un altro Paese UE o dell'Associazione per il libero scambio – Indennità giornaliera 2
UCS 19 - Indennità a favore di persone per il trasferimento in un altro Stato membro per avviare il nuovo lavoro
UCS 20 - Indennità a favore di persone per il trasferimento in un'altra regione italiana per avviare il nuovo lavoro
UCS 21 - Orientamento e seminari in azienda
UCS 22 – Formazione professionalizzante 1

<ul style="list-style-type: none"> – UCS 22 A – Formazione professionalizzante – attuazione a processo – UCS 22 B – Formazione professionalizzante – attuazione a risultato
UCS 23 - Formazione nell'ambito del programma specifico n. 7/15 del PPO 2015
UCS 24 - Attività di orientamento specialistico relative all'attuazione della Scheda 1C di Garanzia Giovani
UCS 25 - Attività di coordinamento di associazioni temporanee complesse
UCS 26 - Sostegno delle spese di vitto degli allievi: <ul style="list-style-type: none"> – UCS 26 a - Sostegno delle spese di vitto degli allievi: fino a 15.000 euro; – UCS 26 b - Sostegno delle spese di vitto degli allievi: da 15.001 euro a 20.000 euro; – UCS 26 c - Sostegno delle spese di vitto degli allievi: da 20.001 euro a 30.000 euro.
UCS 27 - Sostegno delle spese di convitto degli allievi: <ul style="list-style-type: none"> – UCS 27 a - Sostegno delle spese di convitto degli allievi: fino a 15.000 euro; – UCS 27 b - Sostegno delle spese di convitto degli allievi: da 15.001 euro a 20.000 euro; – UCS 27 c - Sostegno delle spese di convitto degli allievi: da 20.001 euro a 30.000 euro.
UCS 28 – Somma forfettaria per l'accompagnamento e il sostegno a favore di allievi con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/1992
UCS 29 - Attività di carattere tecnico/amministrativo

3. Coerenza della metodologia adottata rispetto alle condizioni di cui all'art 67 del Regolamento (UE) 1303/2013

La determinazione delle UCS è avvenuta nel rispetto delle condizioni di cui al Regolamento (UE) 1303/2013 . Pertanto:

- a) il ricorso alle UCS è definito in anticipo.
Ove si tratti di UCS individuate nell'ambito del presente documento, trovano applicazione se previsto dall'avviso pubblico di riferimento per la selezione di operazioni a partire dagli avvisi pubblici emanati successivamente all'entrata in vigore del presente documento.
Ove si tratti di UCS precedentemente approvate, possono continuare a trovare applicazione nell'ambito di avvisi pubblici che ne abbiano previsto l'utilizzo;
- b) il calcolo delle UCS è giusto, vale a dire ragionevole, basato sulla realtà, non eccessivo o estremo;
- c) l'applicazione delle UCS è equa e non favorisce alcun beneficiario rispetto ad altri trovando applicazione per tutti i beneficiari che intendono avere accesso ai finanziamenti;
- d) le modalità attraverso le quali si è giunti alla determinazione di ogni UCS è verificabile, sulla base della metodologia indicata con il presente documento.

4. Metodologia e condizioni per il pagamento dell'operazione costruita con l'applicazione delle UCS.

Nel presente paragrafo si fornisce l'indicazione, per ciascuna UCS, della metodologia seguita nella loro definizione e delle loro modalità di applicazione.

Si evidenzia che qualora le modalità di calcolo dell'UCS abbiano condotto alla individuazione di una cifra decimale, il valore dell'UCS viene definito con l'arrotondamento all'unità intera inferiore. Le sole eccezioni riguardano

- le parti delle UCS 1, 2, 3, 4, 5 corrispondenti ad un parametro ora/allievo, costituenti il recepimento di tabella standard definita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

- la parte dell'UCS 5 corrispondente ad un parametro ora/corso, costituente il recepimento di tabella standard definita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- l'UCS 10, nella sua articolazione in UCS 10A e UCS 10B, che costituisce il pieno recepimento di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 777 del 18 aprile;
- l'UCS 24 che costituisce recepimento di tabella standard definita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nella metodologia seguita nella predisposizione delle UCS si è tenuto conto, ove pertinente, dell'effettivo minor impegno derivante dalla gestione di un'operazione con l'utilizzo di UCS rispetto ad una gestione basata su costi reali. Tale minor impegno è stato di norma quantificato in una quota finanziaria pari al 5% del costo orario terminato con le metodologie seguite. Per quanto riguarda in particolare l'UCS 1, essa costituisce una media derivante da precedenti forme di semplificazione concernenti 4 importanti tipologie formative; fra queste le operazioni concernenti Formazione permanente. Poiché le operazioni prese in esame in questa tipologia sono state realizzate nell'ambito del cosiddetto Catalogo regionale della formazione permanente che, dal punto di vista di preparazione e gestionale hanno seguito prassi attuative semplificate, il minor impegno è stato determinato in una misura pari al 15% del costo orario terminato con le metodologie seguite.

L'UCS 23 costituisce un adattamento dell'UCS 1 al fine di rendere coerente l'effettività dell'attività svolta ai contenuti del parametro finanziario.

4.1 UCS 1 – Formazione

L'UCS 1 costituisce la razionalizzazione dei più rappresentativi Costi Unitari Fissi – CUF – relativi a tipologie di operazioni di carattere formativo di cui al documento approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 514 del 29 marzo 2014.

Essa si compone di una parte corrispondente ad un parametro costo ora corso, che deriva dalla razionalizzazione sopra indicata, e di una parte corrispondente ad un parametro costo ora allievo.

Per quanto riguarda la parte dell'UCS corrispondente ad un parametro ora corso:

- sono stati presi in considerazione i dati analitici di rendicontazione di operazioni di carattere formativo svolte con una gestione a costi reali fra il 2008 e il 2010 relativamente alle seguenti tipologie:
 - qualificazione di base abbreviata – QBA (56 operazioni);
 - formazione post diploma (130 operazioni);
 - istruzione e formazione tecnico professionale – IFTS (16 operazioni);
 - formazione permanente (51 operazioni).
- L'analisi ha riguardato l'individuazione di un parametro di costo ora/corso costituito:
 - dalla somma dei costi diretti unitari medi per voce di spesa;
 - dalla determinazione dei costi indiretti su base forfettaria, con l'applicazione dell'opzione di cui all'articolo 68, comma 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1303/2013. In particolare la quota dei costi indiretti è pari al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale laddove il personale considerato è quello impegnato sulle seguenti voci di spesa del piano finanziario dell'operazione:
 - B2.2 – Tutoraggio;
 - B4.1 – Direzione;
 - B4.2 – Coordinamento;
 - B4.3 - Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione.

- Il parametro costo ora corso relativo alla tipologia QBA è risultato il seguente:

Costi diretti	127,260
Costi indiretti	9,225
Totale	136,485
Decurtazione 5%	129,661
Costo ora	129,000

- Il parametro costo ora corso relativo alla tipologia Formazione post diploma è risultato il seguente:

Costi diretti	98,800
Costi indiretti	4,900
Totale	103,700
Decurtazione 5%	98,515
Costo ora	98,000

- Il parametro costo ora corso relativo alla tipologia IFTS è risultato il seguente:

Costi diretti	122,530
Costi indiretti	7,950
Totale	130,480
Decurtazione 5%	123,956
Costo ora	123,000

- Il parametro costo ora corso relativo alla tipologia Formazione permanente è risultato il seguente:

Costi diretti	140,360
Costi indiretti	8,430
Totale	148,790
Decurtazione 15%	126,472
Costo ora	126,000

- Pertanto:

Tipologia formativa	QBA	post diploma	IFTS	formazione permanente
Costo ora	129,00	98,00	123,00	126,00
costo medio	119,00			
UCS 1 (parte ora corso)	119,00			

Per quanto riguarda la parte dell'UCS corrispondente ad un parametro ora allievo, essa costituisce recepimento di quanto previsto nel documento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali "Prime indicazioni in merito alla metodologia di determinazione delle opzioni di semplificazione di costo (c.d. costi standard) nell'ambito del

Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (PON YEI)".

Tale recepimento intende valorizzare, nel quadro della realizzazione dell'operazione, i livelli di partecipazione dell'utenza ed è quantificato in euro 0,80 ora allievo.

Tutto ciò premesso, l'**UCS 1 – Formazione** è la seguente:

euro 119,00 (ora corso)
+
Euro 0,80 (ora allievo)

Modalità di utilizzo dell'UCS 1

L'utilizzo dell'UCS 1 è stabilito dall'avviso pubblico di riferimento.

Non è in ogni caso applicabile nell'ambito delle operazioni finanziate all'interno del Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e il Lavoro – PIPOL, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 731/2014 e successive modifiche e integrazioni.

Il costo dell'operazione a cui viene applicata l'UCS 1 è determinato nel modo seguente:

$119,00 * n^{\circ} \text{ ore corso}$ $+$ $0,80 * n^{\circ} \text{ ore corso} * n^{\circ} \text{ allievi}$

L'avviso pubblico di riferimento può fornire indicazioni specifiche sulle modalità di determinazione del costo dell'operazione. A titolo esemplificativo, in merito al numero delle ore corso da considerare ai fini del prodotto con il parametro di euro 119,00, che può tener conto della presenza di periodi di stage all'interno dell'operazione.

Modalità di trattamento dell'UCS1

Il soggetto attuatore è tenuto a completare l'operazione anche qualora il numero degli allievi frequentanti si riduca, fino ad una unità. Il livello di efficienza nella gestione delle operazioni costituisce indicatore rilevante nella valutazione di qualità del soggetto attuatore medesimo e nella determinazione dei criteri di selezione delle operazioni.

Le operazioni per le quali l'avviso pubblico di riferimento prevedono il ricorso alle UCS 1 devono indicare il numero minimo di allievi ammessi all'operazione utile per l'avvio dell'operazione medesima. Tale numero minimo può essere pari a 12 o a 8 o a 6 unità (nel caso di percorsi rivolti a soggetti svantaggiati).

Per quanto concerne la parte dell'operazione gestita con l'UCS 1 relativa al parametro ora/corso, qualora il numero degli allievi che concludono il percorso formativo con l'ammissione alla prova finale sia pari o superiore al numero minimi di allievi previsti dall'avviso di riferimento (12 o 8 unità o 6) o comunque non scenda al di sotto di 2 unità dal suddetto numero minimo (e dunque, rispettivamente, almeno 10 o almeno 6 o almeno 4 unità), il costo previsto a preventivo, a fronte della corretta presentazione della documentazione attestante la realizzazione dell'operazione, è integralmente riconosciuto.

Qualora invece il numero degli allievi ammessi alla prova finale risulti inferiore rispettivamente a 10 o 6 unità a 4, il costo ammissibile dell'operazione viene rideterminato con una diminuzione pari, rispettivamente a 1/12 o 1/8 o

1/6 del costo ammesso dell'operazione per ogni allievo ammesso alla prova finale al di sotto, come detto, delle 10 o delle 6 unità. Pertanto:

UCS	Numero minimo di allievi ammessi all'operazione	Numero minimo di allievi che concludono l'operazione richiesto per il completo riconoscimento dell'UCS	Decurtazione dell'UCS per ogni allievo inferiore al numero minimo
UCS 1 – Formazione	12	10	1/12
	8	6	1/8
	6	4	1/6

Non si ricorre alla decurtazione dell'UCS qualora il calo degli allievi sia determinato da una delle seguenti cause:

- l'allievo disoccupato ha trovato lavoro, con documentazione dell'inserimento occupazionale,
- l'allievo è in condizioni di salute tali da precludere la prosecuzione dell'operazione, con certificazione della struttura sanitaria competente.

Per quanto concerne la parte dell'operazione gestita con l'UCS 1 relativa al parametro ora/allievo, la gestione finanziaria dell'operazione viene gestita nel modo seguente:

- per quanto riguarda la predisposizione del preventivo di spesa, si rinvia a **Modalità di utilizzo dell'UCS 1**;
- per quanto riguarda il consuntivo di spesa, la spesa ammissibile a rendiconto è pari al seguente prodotto:

numero totale delle ore di effettiva presenza di tutti gli allievi certificata da registro * 0,80 (euro)
--

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard; costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale)

XXXXXXXXXX

4.2 UCS2 - Formazione per laureati

L'UCS 2 costituisce la razionalizzazione del CUF 8 – Formazione post laurea - di cui al documento approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 514 del 29 marzo 2014.

Essa si compone di una parte corrispondente ad un parametro costo ora corso, che deriva della razionalizzazione sopra indicata, e di una parte corrispondente ad un parametro costo ora allievo.

Per quanto riguarda la parte dell'UCS corrispondente ad un parametro ora corso:

- sono stati presi in considerazione i dati analitici di rendicontazione di 25 operazioni di carattere formativo per laureati svolte con una gestione a costi reali fra il 2009 e il 2010 relativamente alle seguenti tipologie.
- L'analisi ha riguardato l'individuazione di un parametro di costo ora/corso costituito:
 - dalla somma dei costi diretti unitari medi per voce di spesa;
 - dalla determinazione dei costi indiretti su base forfettaria, con l'applicazione dell'opzione di cui all'articolo 68, comma 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1303/2013. In particolare la quota dei costi indiretti è pari al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale laddove il personale considerato è quello impegnato sulle seguenti voci di spesa del piano finanziario dell'operazione:
 - B2.2 – Tutoraggio;

- B4.1 – Direzione;
- B4.2 – Coordinamento;
- B4.3 - Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione.

- Il parametro costo ora corso relativo alla tipologia Formazione per laureati è risultato il seguente:

Costi diretti	139,970
Costi indiretti	8,500
Totale	148,470
Decurtazione 5%	141,047
Costo ora	141,00
UCS 2 (parte ora corso)	141,00

Per quanto riguarda la parte dell'UCS corrispondente ad un parametro ora allievo, essa costituisce recepimento di quanto previsto nel documento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali "Prime indicazioni in merito alla metodologia di determinazione delle opzioni di semplificazione di costo (c.d. costi standard) nell'ambito del Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (PON YEI)".

Tale recepimento intende valorizzare, nel quadro della realizzazione dell'operazione, i livelli di partecipazione dell'utenza d è quantificato in euro 0,80 ora allievo.

Tutto ciò premesso, **l'UCS 2 – Formazione per laureati** è la seguente:

euro 141,00 (ora corso)
+
Euro 0,80 (ora allievo)

Per quanto riguarda **Modalità di utilizzo dell'UCS 2** e **Modalità di trattamento dell'UCS2**, vale quanto detto nelle corrispondenti parti relativamente all'UCS1.

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard; costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale)

^^^^^^^^^^

4.3 UCS3 - Formazione nelle case circondariali

L'attività formativa svolta a favore della popolazione detenuta costituisce una forma di intervento consolidata nel panorama formativo regionale. Per le caratteristiche che ne contraddistinguono le modalità di attuazione, risulta opportuno definire una UCS che corrisponda agli aspetti di effettiva realizzazione.

L'UCS 3 corrisponde ad un parametro costo ora corso; ai fini delle definizioni della UCS:

- sono stati presi in considerazione i dati analitici di rendicontazione di operazioni di carattere formativo svolte con una gestione a costi reali fra il 2008 e il 2010 relativamente alle seguenti tipologie:
 - qualificazione di base abbreviata – QBA (56 operazioni);
 - formazione permanente (51 operazioni);

- in relazione ai dati analitici sopraindicati ed in funzione delle specifiche modalità di realizzazione delle operazioni a favore della popolazione detenuta:
 - non sono stati presi in considerazione i costi unitari relativi alle seguenti voci di spesa:
 - B1.3 Pubblicizzazione e promozione dell'operazione;
 - B1.4 Selezione e orientamento dei partecipanti;
 - B2.9 Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata;
 - Co Costi indiretti;
 - il costo unitario della voce di spesa B4.3 Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione è stato valorizzato nella misura del 50%.

Ciò premesso, il parametro costo ora corso relativo alla tipologia QBA è risultato il seguente:

Costi diretti	103,64
Costi indiretti	0,00
Totale	103,64
Decurtazione 5%	98,46
Costo ora	98,000

- Il parametro costo ora corso relativo alla tipologia Formazione permanente è risultato il seguente:

Costi diretti	108,28
Costi indiretti	0,00
Totale	108,28
Decurtazione 5%	102,87
Costo ora	102,000

- Pertanto:

Tipologia formativa	QBA	formazione permanente
Costo ora	98,00	102,00
costo medio	100,00	
UCS 3 (parte ora corso)	100,00	

Non viene prevista una parte di UCS corrispondente ad un parametro ora/allievo. Tale parte valorizza, di norma, la partecipazione delle persone alla attività formativa; valore aggiunto che non diviene associabile all'UCS in questione ed alla tipologia di attività a cui si associa.

Per quanto riguarda **Modalità di utilizzo dell'UCS 2** e **Modalità di trattamento dell'UCS2**, vale quanto detto nelle corrispondenti parti relativamente all'UCS1.

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard

XXXXXXXXXX

4.4 UCS 4 – Formazione PON IOG

L'UCS 4 costituisce la riproposizione dell'UCS 1 di cui al documento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 934 del 23 maggio 2014.

L'UCS 4 è la seguente

euro 117,00 (ora corso)
+
Euro 0,80 (ora allievo)

ed ai fini della sua determinazione vale la metodologia prevista dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel richiamato documento "Prime indicazioni in merito alla metodologia di determinazione delle opzioni di semplificazione di costo (c.d. costi standard) nell'ambito del Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (PON YEI)".

L'UCS 4 trova esclusiva applicazioni nell'ambito delle operazioni finanziate dal del Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e il Lavoro – PIPOL, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 731/2014 e successive modifiche e integrazioni. Ciò detto, per quanto riguarda **Modalità di utilizzo dell'UCS 4** e **Modalità di trattamento dell'UCS4**, vale quanto detto nelle corrispondenti parti relativamente all'UCS1

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard.

^^^^^^^^^^

4.5 UCS 5 – Formazione per laureati PON IOG

L'UCS 5 costituisce la riproposizione dell'UCS 2 di cui al documento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 934 del 23 maggio 2014.

L'UCS 5 è la seguente

euro 146,25 (ora corso)
+
Euro 0,80 (ora allievo)

ed ai fini della sua determinazione vale la metodologia prevista dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel richiamato documento "Prime indicazioni in merito alla metodologia di determinazione delle opzioni di semplificazione di costo (c.d. costi standard) nell'ambito del Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (PON YEI)".

L'UCS 5 trova esclusiva applicazioni nell'ambito delle operazioni finanziate dal del Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e il Lavoro – PIPOL, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 731/2014 e successive modifiche e integrazioni. Ciò detto, per quanto riguarda **Modalità di utilizzo dell'UCS 5** e **Modalità di trattamento dell'UCS5**, vale quanto detto nelle corrispondenti parti relativamente all'UCS1.

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard.

^^^^^^^^^^

4.6 UCS 6 – Formazione nell'apprendistato

L'UCS 6 era già presente nel quadro delle UCS di cui alla DGR 934/2014, derivando da quanto previsto dalla DGR n. 514/2012 che, a propria volta, derivava direttamente dalla tabella standard di costi unitari n. 14 di cui alla DGR n. 2461/2010.

In ottemperanza alle previsioni dell'articolo 68, comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) 1303/2013, si è giunti alla rideterminazione dell'UCS, con l'applicazione di un tasso forfettario dei costi diretti ammissibili pari 15% dei costi diretti del personale a fronte del precedente tasso forfettario del 20% calcolato sulla somma dei costi diretti.

Attraverso la metodologia evidenziata, il valore dell'UCS 6 articolato secondo le diverse modalità di attuazione della formazione all'interno dell'apprendistato è il seguente:

UCS 6 A - Apprendistato formazione	
Costi diretti	10,42
Costi indiretti	0,69
Totale	11,11
Decurtazione 5%	10,55
Arrotondamento	10,00
UCS	10,00
UCS 6 B - Apprendistato formazione FAD assistita	
Costi diretti	6,67
Costi indiretti	0,53
Totale	7,20
Decurtazione 5%	6,84
Arrotondamento	6,00
UCS	6,00
UCS 6 C - Apprendistato formazione FAD non assistita	
Costi diretti	4,17
Costi indiretti	0,15
Totale	4,32
Decurtazione 5%	4,10
Arrotondamento	4,00
UCS	4,00

Modalità di utilizzo dell'UCS 6

L'utilizzo dell'UCS 6 è stabilito dall'avviso pubblico di riferimento.

In relazione all'organizzazione didattica prevista dall'ordinamento regionale, l'UCS in questione trova applicazione rispetto a percorsi formativi che prevedono la partecipazione di un allievo.

Il costo dell'operazione a cui viene applicata l'UCS 6 è determinato nel modo seguente, tenuto conto che l'UCS costituisce un parametro di costo ora/allievo:

valore dell'UCS (euro 10,00 o euro 6,00 o euro 4,00) * n° ore allievo * n allievi

Modalità di trattamento dell'UCS 6

L'UCS 6 subisce un'azione di trattamento connessa all'effettiva partecipazione dell'allievo all'attività formativa. Pertanto se, ad esempio, a fronte di un percorso formativo la cui durata prevista è pari a 120 ore ad una effettiva presenza dell'allievo interessato pari a 90 ore, il trattamento dell'UCS consiste nella rideterminazione del costo dell'operazione formativa che avviene nel modo seguente:

valore dell'UCS (euro 10,00 o euro 6,00 o euro 4,00) * n° ore di effettiva presenza al percorso formativo

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard; costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale)

^^^^^^^^^^

4.7 UCS 7 - Formazione permanente con modalità individuali

L'UCS 7, già presente nel quadro delle UCS di cui alla DGR 934/2014, deriva dal Costo unitario fisso – CUF – 10 di cui alla DGR n. 514/2012 che, a propria volta, costituiva una sintesi della tabella standard di costi unitari n. 13 di cui alla DGR n. 2461/2010.

Ai fini dell'armonizzazione della metodologia complessivamente seguita nella determinazione delle UCS, si è prevista una quota finanziaria corrispondente ai costi indiretti determinate secondo le modalità stabilite dall'articolo 68, comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) 1303/2013.

L'articolazione dell' UCS 7 è pertanto la seguente:

Costi diretti	98,56
Costi indiretti	5,97
Totale	104,53
Decurtazione 5%	5,23
Totale	99,30
Arrotondamento	99,00
UCS	99,00

Modalità di utilizzo dell'UCS 7

L'utilizzo dell'UCS 7 è stabilito dall'avviso pubblico di riferimento.

Il costo dell'operazione a cui viene applicata l'UCS 6 è determinato nel modo seguente:

99,00 * n° ore corso

Modalità di trattamento dell'UCS 7

Le operazioni gestite attraverso l'UCS 7 sono di carattere individuale pur se, di norma, è ammissibile la realizzazione dell'operazione con un numero partecipanti compreso tra 1 e 3.

Pertanto il riconoscimento dei costi sostenuti è ammissibile esclusivamente se almeno un allievo ha partecipato effettivamente almeno al numero minimo di ore previste dall'avviso pubblico di riferimento ai fini dell'ammissione alla prova finale;

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard; costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale)

^^^^^^^^^^

4.8 - UCS 8 Formazione individuale personalizzata

Per la determinazione dell'UCS 8 – Formazione individuale personalizzata -, si è tenuto conto del costo annuale di un tutor assunto con CCNL della formazione professionale avente un'anzianità di 20 anni di servizio. L'importo, ai sensi dell'articolo 68, comma 2 del regolamento (UE) n. 1303/2013, è stato suddiviso per 1720 ore annue e aumentato nella misura del 15% conformemente all'articolo 68, comma 1, lettera b) del medesimo regolamento.

Voce di spesa	Costo unitario
B2.2 Tutoraggio	23,00
Co Costi indiretti	3,45
Totale	26,45
Arrotondamento	26,00
UCS	26,00

Modalità di utilizzo dell'UCS 8

L'utilizzo dell'UCS 8 è stabilito dall'avviso pubblico di riferimento.

Il costo dell'operazione a cui viene applicata l'UCS 8 è determinato nel modo seguente:

- percorsi di formazione individuale personalizzata minori o uguali a 150 ore:

$26,00 * 40 \text{ (ore)}$

- percorsi di formazione individuale personalizzata superiori a 150 ore

$26,00 * 80 \text{ (ore)}$

Il numero di ore indicate nelle formule di cui sopra può essere modificato, non in senso migliorativo, dall'avviso di riferimento.

Modalità di trattamento dell'UCS 8

In relazione alla modalità individuale delle operazioni svolte con l'applicazione dell'UCS 8, l'ammissibilità dei costi definiti con le modalità sopraindicate è legata alle ore effettive di tutoraggio svolte, fermo restando i limiti orari di cui sopra ovvero di quelli previsti dall'avviso di riferimento.

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard; costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale)

^^^^^^^^^^

4.9 UCS 9 – Orientamento

L'UCS 9, già presente nel quadro delle UCS di cui alla DGR 934/2014, deriva dal Costo unitario fisso – CUF – 11 di cui alla DGR n. 514/2012.

In ottemperanza alle previsioni dell'articolo 68, comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) 1303/2013, si è giunti alla rideterminazione dell'UCS, con l'applicazione di un tasso forfettario dei costi diretti ammissibili pari 15% dei costi diretti del personale a fronte del precedente tasso forfettario del 20% calcolato sulla somma dei costi diretti.

L'articolazione dell' UCS 9 è pertanto la seguente:

Costi diretti	43,25
Costi indiretti	6,48
Totale	49,73
Arrotondamento	49,00
UCS	49,00

Modalità di utilizzo dell'UCS 9

L'utilizzo dell'UCS 9 è stabilito dall'avviso pubblico di riferimento.

Il costo dell'operazione a cui viene applicata l'UCS 9 è determinato nel modo seguente:

49,00 * n° ore orientamento

Modalità di trattamento dell'UCS 9

Le operazioni gestite attraverso l'UCS 9 possono essere di carattere collettivo o individuale. L'avviso di riferimento indica la modalità di attuazione dell'operazione che può pertanto essere:

- individuale;
- collettiva;
- individuale e collettiva.

Le operazioni di carattere collettivo o individuale e collettivo devono prevedere un numero minimo di partecipanti pari a almeno 5 unità; l'avviso di riferimento può prevedere livelli minimi di partecipazione anche superiori, fino a 8 unità.

Per quanto riguarda la parte svolta con carattere collettivo, il livello minimo di partecipazione richiesto ai fini della ammissibilità della partecipazione e finanziaria è stabilito dall'avviso pubblico di riferimento.

Ai fini della rendicontazione, il costo ammissibile è pari al seguente prodotto:

49,00 * n° ore effettivamente svolte

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard; costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale)

^^^^^^^^

4.10 UCS 10 – Percorsi leFP

L'UCS 10 fa riferimento ai Costi unitari fissi – CUF – approvati dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 777 del 18 aprile 2013.

Le previsioni della richiamata deliberazione sono totalmente recepite all'interno dell'UCS 10 la quale si articola nel modo seguente in funzione delle diverse modalità di attuazione della formazione all'interno di leFP:

UCS	Modalità dell'attuazione formativa	Importo
UCS 10A	Azioni di qualificazione di base nei percorsi leFP	euro 6,58
UCS 10B	Azioni arricchimento curriculare nei percorsi leFP	euro 6,58

Come evidenziato dalla richiamata deliberazione n. 777/2013, ai fini della definizione dell'UCS 10A, è stato analizzato il rendiconto generale delle spese relativo all'anno formativo 2010/2011, individuando per ciascuna voce di spesa il corrispondente indice di costo ora allievo e giungendo in tal modo alla individuazione dell'allora CUF 13A, ora UCS 10A, di euro 6,58.

Per quanto riguarda l'UCS 10B, fa riferimento a operazioni di carattere formativo rientranti nei percorsi leFP con specifici aspetti di carattere integrativo e di arricchimento di tali percorsi. Al fine di garantire modalità gestionali uniformi tra tali attività e quelle di cui costituiscono integrazione ed arricchimento, l'allora CUF 13 B, ora UCS 10B, corrisponde all'allora CUF 13 A, ora UCS 10A.

Per quanto riguarda **Modalità di utilizzo dell'UCS 10A e dell'UCS 10 B** e **Modalità di trattamento dell'UCS 10A e dell'UCS 10B**, si rinvia alle indicazioni contenute negli avvisi pubblici di riferimento.

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard

^^^^^^^^^^

4.11 UCS 11 – Tirocini formativi extracurricolari anche in mobilità geografica

L'UCS 11 - Tirocini formativi extracurricolari anche in mobilità geografica – definisce la somma forfettaria a favore del soggetto promotore di tirocini extracurricolari, anche in mobilità geografica, svolti nell'ambito Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (PON YEI) e nel quadro di quanto previsto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Con riferimento ai livelli di profilatura dei destinatari, previsti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'articolazione dell'UCS 10 è la seguente:

UCS	Livello di profilatura	Importo
UCS 11A	BASSO	euro 200,00
UCS 11B	MEDIO	euro 300,00
UCS 11C	ALTO	euro 400,00
UCS 11D	MOLTO ALTO	euro 500,00

Modalità di utilizzo dell'UCS 11

L'utilizzo dell'UCS 11, nelle articolazioni sopraindicate, avviene nell'ambito dei tirocini extracurricolari, anche in mobilità geografica, realizzati nell'ambito del Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (PON YEI); può inoltre avvenire ove previsto dall'avviso di riferimento, anche prescindendo dalla corrispondenza ai livelli di profilatura.

Modalità di trattamento dell'UCS 11

La somma forfettaria derivante dalla articolazione indicata dell'UCS 11 è ammissibile a fronte della effettiva realizzazione del tirocinio, con la partecipazione del tirocinante al numero minimo di ore previsto dal progetto di tirocinio.

È considerato effettivamente realizzato il tirocinio che non conduce alla partecipazione del tirocinante al numero minimo di ore previsto qualora ciò derivi da una delle seguenti cause:

- permanenti motivi di salute del destinatario, certificati da una struttura sanitaria pubblica, che non consentono la prosecuzione del progetto;
- gravi motivi familiari adeguatamente motivati che riguardino parenti di primo grado che determinano l'impossibilità di proseguire l'attività avviata;
- collocazione lavorativa del tirocinante che non consente la prosecuzione del tirocinio, documentata attraverso dichiarazione del datore di lavoro.

In presenza di tali situazione, la somma forfettaria spettante è ammissibile.

Opzioni di semplificazione utilizzate: somma forfettaria

XXXXXXXXXX

4.12 UCS 12 - non valorizzata

4.13 UCS 13 – Alto apprendistato – Sostegno alla formazione individuale personalizzata.

Per la determinazione dell'**UCS 13** – Alto apprendistato – Sostegno alla formazione individuale personalizzata -, finalizzata a riconoscere dal punto di vista finanziario l'attività tecnica, organizzativa e amministrativa svolta, si è tenuto conto del costo annuo lordo iniziale di un dipendente appartenente alla categoria D1, giungendo alla individuazione di un costo orario lordo di euro 21,67.

Il processo seguito per la determinazione del suddetto costo è il seguente:

Retribuz. annua lorda	Riduzione dpcm	Imponib. enpdedp inail inpdap	Contrib. enpdedp inail inpdap	Imponib. inadel	Contrib. Inadel tfr	Imponib. irap	Contrib. irap	Totale contrib. carico ente	Costo annuo lordo	Ore annue dovute	Costo orario lordo
	2%		24,593%		4,88%		8,50%				
29.873,18	597,46	29.873,18	7.346,71	29.873,18	1.457,81	29.275,72	2.488,44	11.292,96	40.568,67	1872	21,67

Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 68, comma 1 lettera b) del regolamento (UE) n. 1303/2013, al costo orario lordo di euro 21,67, costituente costo diretto del personale, è stato applicato il tasso forfettario del 15% ai fini della determinazione forfettaria dei costi indiretti.

Si giunge pertanto alla determinazione dell'UCS 13 ad un importo pari a euro 24,00 attraverso i seguenti passaggi:

Costi diretti	21,67
Costi indiretti	3,25
Totale	24,92
UCS	24,00

Modalità di utilizzo delle UCS 13

L'applicazione dell' UCS 13 nella fase di preparazione dell'operazione e di predisposizione del preventivo di spesa avviene nel modo seguente:

UCS 13 * numero ore di impegno previste

Il numero massimo delle ore di impegno previste deriva dall'importo massimo stabilito dall'avviso pubblico di riferimento.

Non è in ogni caso ammissibile un costo complessivo superiore a euro 5.000.

Modalità di trattamento delle UCS 13

L'ammissibilità del costo è computata sulla base delle ore di effettivo impegno rispetto a quelle previste, sulla base di quanto indicato in apposito timesheet.

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard; costi indiretti a tasso forfettario (15% dei costi diretti del personale)

^^^^^^^^^^

4.14 UCS 14 – Indennità di mobilità sul territorio nazionale

L'UCS 14 è finalizzata a sostenere:

- le spese per la mobilità sostenute dalle persone che partecipano a un tirocinio extracurricolare sul territorio nazionale, al di fuori della regione Friuli Venezia Giulia;
- le spese per la mobilità sostenute dalle persone che partecipano a un tirocinio extracurricolare sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia qualora il tirocinante non sia residente in Friuli Venezia Giulia;
- le spese per la mobilità sostenute dalle persone che partecipano a operazioni di carattere formativo, con esclusivo riferimento alle parti dell'operazione realizzate al di fuori del territorio del Friuli Venezia Giulia, sul territorio nazionale."

L'UCS 14 costituisce l'applicazione della somma forfettaria definita nell'ambito del Progetto Interregionale "Verso un sistema integrato di alta formazione" a cui ha preso parte anche la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. In tal senso le somme che costituiscono l'UCS 14 sono state oggetto di positiva valutazione da parte dei soggetti aventi titolo ad esaminarne la corrispondenza ai criteri e principi previste per la definizione di somme forfettarie.

La valorizzazione dell'UCS 14 è la seguente:

Ore formazione	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia Romagna	Lazio
40 - 160	577,72	616,26	655,77	653,62	406,84	464,57
161-200	579,91	618,46	657,96	655,81	409,04	466,77
201-249	667,75	706,30	745,81	743,66	496,88	554,61
250-300	775,36	813,91	853,41	851,26	604,49	662,22
301-600	887,36	925,91	965,41	963,26	716,49	774,22
Oltre 600	1.546,18	1.584,73	1.624,24	1.622,09	1.375,31	1.433,04

Ore formazione	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	P.A. Bolzano	P.A. Trento
40 - 160	471,59	450,99	514,38	570,24	454,61	433,67
161-200	473,79	453,18	516,58	572,44	456,81	435,86
201-249	561,63	541,03	604,42	660,28	544,65	523,71
250-300	669,24	648,63	712,03	767,89	652,26	631,32
301-600	781,24	760,63	824,03	879,89	764,26	743,31
Oltre 600	1.440,06	1.419,46	1.482,85	1.538,71	1.423,08	1.402,14

Ore formazione	Piemonte	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Umbria	v. d'Aosta	Veneto
40 - 160	526,89	592,49	630,50	676,37	421,56	513,87	480,42	388,73
161-200	529,08	594,68	632,70	678,57	423,75	516,07	482,62	390,92
201-249	616,93	682,53	720,54	766,41	511,60	603,91	570,46	478,77
250-300	724,54	790,13	828,15	874,02	619,20	711,52	678,07	586,37
301-600	836,54	902,13	940,15	968,02	731,20	823,52	790,07	698,37
Oltre 600	1.495,36	1.560,96	1.598,97	1.644,84	1.390,03	1.482,34	1.448,89	1.357,20

Modalità di utilizzo dell'UCS 14

L'applicazione dell'UCS 14 nella fase di preparazione dell'operazione e di predisposizione del preventivo di spesa avviene con l'imputazione del costo pertinente in base a quanto stabilito dalla tabella sopraindicata.

Modalità di trattamento dell'UCS 14

La configurazione dell'UCS quale somma forfettaria non consente modalità di trattamento nel senso di possibili rideterminazioni dell'UCS medesima.

L'UCS è ammissibile a conseguimento del risultato predeterminato dato dalla partecipazione all'attività formativa con una intensità quantitativa e/o qualitativa indicata nell'avviso pubblico di riferimento, salvo casi adeguatamente motivati anch'essi dettagliatamente indicati nell'avviso pubblico di riferimento.

Opzioni di semplificazione utilizzate: somma forfettaria

^^^^^^^^^^

4.15 UCS 15 - Aggiornamento e manutenzione di repertori regionali delle qualificazioni

L'UCS 15 rappresenta una somma forfettaria finalizzata a sostenere la realizzazione delle attività di aggiornamento e manutenzione dei repertori regionali delle qualificazioni professionali.

Per quanto riguarda la metodologia utilizzata per la determinazione dell'UCS, si sono presi in considerazione i costi annui di un progettista di sesto livello e di un direttore della progettazione, con riferimento al contratto nazionale della formazione professionale. Nella definizione dell'UCS si è tenuto conto, per il 70%, del costo orario del progettista di sesto livello e, per il 30%, del costo orario del direttore della progettazione.

Attraverso la metodologia evidenziata, il **valore dell'UCS 15 è pari** a euro 31,60 che, in relazione alla prassi adottata, viene arrotondata a **euro 31,00**.

Modalità di utilizzo delle UCS 15

L'applicazione dell' UCS 15 nella fase di preparazione dell'operazione e di predisposizione del preventivo di spesa avviene nel modo seguente

UCS 15 * numero ore di impegno previste

Il numero delle ore di impegno previste deriva da quanto previsto dall'avviso pubblico di riferimento.

Modalità di trattamento delle UCS 15

La configurazione dell'UCS quale somma forfettaria non consente modalità di trattamento nel senso di possibili rideterminazioni della somma determinata con le modalità sopraindicate. Tale somma è ammissibile a conseguimento del risultato predeterminato indicato nell'avviso pubblico di riferimento.

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard.

AAAAAAAAAA

4.16 - UCS 16 – Indennità di mobilità per la partecipazione ad attività formative

L'UCS 16 è finalizzata a sostenere le spese per la mobilità sostenute dalle persone che partecipano ad attività di carattere formativo. L'UCS 16 non è cumulabile con l'UCS 14 ed è applicabile ove specificamente previsto dall'avviso pubblico di riferimento.

L'UCS 16 costituisce una somma forfettaria. I vari importi determinati ed indicati nella tabella che segue derivano dalla considerazione del costo del biglietto di in mezzo pubblico andata/ritorno desunto dalle tabelle fornite da aziende di autotrasporti regionali. Tale costo viene moltiplicato per la mediana del numero delle ore/corso; il prodotto viene diviso per sei, cifra corrispondente alla media giornaliera delle ore frequentate. Le cifre decimali sono arrotondate all'intero inferiore.

Distanze		Ore corso						
Da Km	a Km	Fino a 40	41 - 80	81 - 160	161 - 320	321 - 640	641 - 1280	1281 - 2000
10	14	€ 14,00	€ 42,00	€ 84,00	€ 168,00	€ 336,00	€ 672,00	€ 1.148,00
15	20	€ 18,00	€ 55,00	€ 110,00	€ 220,00	€ 440,00	€ 880,00	€ 1.503,00
21	30	€ 21,00	€ 65,00	€ 130,00	€ 260,00	€ 520,00	€ 1.040,00	€ 1.776,00
31	40	€ 26,00	€ 80,00	€ 160,00	€ 320,00	€ 640,00	€ 1.280,00	€ 2.186,00
41	50	€ 31,00	€ 94,00	€ 188,00	€ 376,00	€ 752,00	€ 1.504,00	€ 2.569,00
51	60	€ 37,00	€ 113,00	€ 226,00	€ 452,00	€ 904,00	€ 1.808,00	€ 3.088,00
61	70	€ 44,00	€ 134,00	€ 268,00	€ 536,00	€ 1.072,00	€ 2.144,00	€ 3.662,00
71	80	€ 49,00	€ 149,00	€ 298,00	€ 596,00	€ 1.192,00	€ 2.384,00	€ 4.072,00
81	90	€ 57,00	€ 173,00	€ 346,00	€ 692,00	€ 1.384,00	€ 2.768,00	€ 4.728,00
91	100	€ 63,00	€ 191,00	€ 382,00	€ 764,00	€ 1.528,00	€ 3.056,00	€ 5.220,00

Modalità di utilizzo dell'UCS 16

Viene applicata la somma forfettaria pertinente rispetto alle indicazioni della tabella riportata.

L'avviso pubblico di riferimento indica l'utilizzo dell'UCS 15 nel caso di riferimento a parti non intere di mese.

Modalità di trattamento dell'UCS 16

La configurazione dell'UCS quale somma forfettaria non consente modalità di trattamento nel senso di possibili rideterminazioni dell'UCS medesima.

L'UCS è ammissibile a conseguimento del risultato predeterminato dato dalla partecipazione all'attività formativa con una intensità quantitativa e/o qualitativa indicata nell'avviso pubblico di riferimento, salvo casi adeguatamente motivati anch'essi dettagliatamente indicati nell'avviso pubblico di riferimento.

Opzioni di semplificazione utilizzate: somma forfettaria

AAAAAAAAAA

4.17 - UCS 17 – Indennità di mobilità forfettaria per tirocini extracurricolari all'estero

L'UCS 17 è finalizzata a sostenere le spese per la mobilità sostenute dalle persone che partecipano tirocini extracurricolari all'estero. L'UCS 17 non è cumulabile con l'UCS 14 ed è applicabile ove specificamente previsto dall'avviso pubblico di riferimento.

L'UCS 17 costituisce una somma forfettaria mutuata completamente dal quadro di riferimento predisposto dall'Unione europea per il finanziamento di analoghi percorsi di mobilità finanziati attraverso programmi a gestione diretta.

L'articolazione della UCS 17 è la seguente:

	3 MESI		4 MESI		5 MESI		6 MESI	
	TOTALE	MESE	TOTALE	MESE	TOTALE	MESE	TOTALE	MESE
AUSTRIA	3.094,00	1.031,33	4.082,00	1.020,50	4.732,00	946,40	5.382,00	897,00
BELGIO	2.841,00	947,00	3.719,00	929,75	4.305,00	861,00	4.890,00	815,00
BULGARIA	1.831,00	610,33	2.583,00	645,75	2.980,00	596,00	3.377,00	562,83
CIPRO	2.499,00	833,00	3.316,00	829,00	3.957,00	791,40	4.495,00	749,17
REP. CECA	2.522,00	840,67	3.369,00	842,25	4.018,00	803,60	4.564,00	760,67
GERMANIA	2.751,00	917,00	3.749,00	937,25	4.344,00	868,80	4.939,00	823,17
DANIMARCA	3.707,00	1.235,67	5.080,00	1.270,00	5.889,00	1.177,80	6.698,00	1.116,33
ESTONIA	2.949,00	983,00	3.765,00	941,25	4.366,00	873,20	4.968,00	828,00
SPAGNA	2.860,00	953,33	3.894,00	973,50	4.514,00	902,80	5.133,00	855,50
FINLANDIA	3.351,00	1.117,00	4.537,00	1.134,25	5.260,00	1.052,00	5.982,00	997,00
FRANCIA	3.295,00	1.098,33	4.451,00	1.112,75	5.162,00	1.032,40	5.873,00	978,83
REGNO UNITO	3.668,00	1.222,67	4.950,00	1.237,50	5.737,00	1.147,40	6.525,00	1.087,50
UNGHERIA	2.324,00	774,67	3.223,00	805,75	3.727,00	745,40	4.231,00	705,17
GRECIA	2.598,00	866,00	3.674,00	918,50	4.251,00	850,20	4.828,00	804,67
IRLANDA	3.330,00	1.110,00	4.493,00	1.123,25	5.210,00	1.042,00	5.927,00	987,83
ISLANDA	3.011,00	1.003,67	4.062,00	1.015,50	4.710,00	942,00	5.358,00	893,00
LIECHTENSTEIN	3.656,00	1.218,67	4.968,00	1.242,00	5.758,00	1.151,60	6.547,00	1.091,17
LITUANIA	2.133,00	711,00	2.912,00	728,00	3.420,00	684,00	3.882,00	647,00
LUSSEMBURGO	2.794,00	931,33	3.802,00	950,50	4.406,00	881,20	5.010,00	835,00
LETTONIA	2.238,00	746,00	3.104,00	776,00	3.589,00	717,80	4.074,00	679,00
MALTA	2.452,00	817,33	3.362,00	840,50	3.891,00	778,20	4.420,00	736,67
OLANDA	3.058,00	1.019,33	4.144,00	1.036,00	4.805,00	961,00	5.466,00	911,00
NORVEGIA	3.942,00	1.314,00	5.341,00	1.335,25	6.189,00	1.237,80	7.036,00	1.172,67
POLONIA	2.284,00	761,33	3.174,00	793,50	3.669,00	733,80	4.165,00	694,17
PORTOGALLO	2.548,00	849,33	3.492,00	873,00	4.041,00	808,20	4.591,00	765,17
ROMANIA	1.958,00	652,67	2.745,00	686,25	3.170,00	634,00	3.596,00	599,33
SVEZIA	3.288,00	1.096,00	4.452,00	1.113,00	5.161,00	1.032,20	5.871,00	978,50
SLOVENIA	2.526,00	842,00	3.465,00	866,25	4.011,00	802,20	4.556,00	759,33

SLOVACCHIA	2.408,00	802,67	3.308,00	827,00	3.827,00	765,40	4.346,00	724,33
TURCHIA	2.218,00	739,33	3.071,00	767,75	3.552,00	710,40	4.033,00	672,17
SVIZZERA	3.279,00	1.093,00	3.253,00	813,25	3.737,00	747,40	4.221,00	703,50
CROAZIA	2.021,00	673,67	3.953,00	988,25	3.385,00	677,00	3.818,00	636,33
Paesi extra UE	2.794,81	931,60	3.796,66	949,16	4.367,91	873,58	4.962,56	827,09

Per quanto riguarda l'UCS 17 relativa a Paesi extra UE, gli importi sono pari alla media della somma degli importi relativi agli altri Paesi. .

Modalità di utilizzo dell'UCS 17

L'applicazione dell'UCS 17 nella fase di preparazione dell'operazione e di predisposizione del preventivo di spesa avviene con l'imputazione del costo pertinente in base a quanto stabilito dalla tabella sopraindicata.

Modalità di trattamento dell'UCS 17

La configurazione dell'UCS quale somma forfettaria non consente modalità di trattamento nel senso di possibili rideterminazioni dell'UCS medesima.

L'UCS mensile è ammissibile a conseguimento del risultato predeterminato dato dalla permanenza all'estero finalizzata alla partecipazione all'attività formativa con una intensità quantitativa e/o qualitativa indicata nell'avviso pubblico di riferimento, salvo casi adeguatamente motivati anch'essi dettagliatamente indicati nell'avviso pubblico di riferimento.

Opzioni di semplificazione utilizzate: somma forfettaria

^^^^^^^^^^

4.18 UCS 18 – Indennità a favore di persone per colloqui di lavoro in un altro Paese UE o dell'Associazione per il libero scambio

L'UCS 18 costituisce una somma forfettaria che sostiene i costi di viaggio e alloggio o che individua una indennità giornaliera a favore della persona che si reca in un Paese UE o in un Paese aderente all'Associazione per il libero scambio (Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein) per svolgere un colloquio di lavoro nell'ambito di un progetto di mobilità transnazionale.

L'UCS 18 è strutturata sulla base dei parametri e delle procedure previste dall'Azione preparatoria proposta dalla Commissione Europea (Targeted job Mobility Schemes) denominata Your First EURES Job (YfEj).

L'UCS 18 si articola nel modo seguente in funzione delle diverse condizioni che ne determinano una diversa configurazione:

UCS	Descrizione	Condizioni per l'applicabilità	Importo
UCS 18A	Indennità a favore di persone per colloqui di lavoro in un altro Paese UE o dell'Associazione per il libero scambio – Viaggio e alloggio 1	Spostamento della persona compreso tra 50 e 250 chilometri dalla residenza	euro 100
UCS 18B	Indennità a favore di persone per colloqui di lavoro in un altro Paese UE o dell'Associazione per il libero scambio – Viaggio e alloggio 2	Spostamento della persona compreso tra 251 e 500 chilometri dalla residenza	euro 250

UCS 18C	Indennità a favore di persone per colloqui di lavoro in un altro Paese UE o dell'Associazione per il libero scambio – Viaggio e alloggio 3	Spostamento della persona dalla propria residenza di oltre 500 chilometri	euro 350
UCS 18D	Indennità a favore di persone per colloqui di lavoro in un altro Paese UE o dell'Associazione per il libero scambio – Indennità giornaliera 1	Impegni giornalieri di almeno 12 ore per un massimo di tre giornate	euro 50/giorno
UCS 18E	Indennità a favore di persone per colloqui di lavoro in un altro Paese UE o dell'Associazione per il libero scambio – Indennità giornaliera 2	Impegni giornalieri di almeno 12 ore per un massimo di tre giornate	euro 25/giorno

Modalità di utilizzo delle UCS 18A, 18B, 18C

La modalità di utilizzo dell'UCS 17A, 17B, 17C è esclusivamente legata al calcolo della distanza intercorrente tra la residenza della persona interessata il luogo presso cui si tiene il colloquio di lavoro.

Modalità di trattamento delle UCS 18A, 18B, 18C

La configurazione dell'UCS quale somma forfettaria non consente modalità di trattamento nel senso di possibili rideterminazioni dell'UCS medesima.

L'UCS è ammissibile a conseguimento del risultato predeterminato dato dalla partecipazione al colloquio di lavoro, salvo casi adeguatamente motivati anch'essi dettagliatamente indicati nell'avviso pubblico di riferimento.

Modalità di utilizzo dell'UCS 18D, 18E

La modalità di utilizzo dell'UCS 18D, 18E è esclusivamente legata al calcolo delle giornate di impegno previsto e delle ore di impegno giornaliera della persona.

Modalità di trattamento dell'UCS 18D, 18E

La configurazione dell'UCS 18D, 18E quale somma forfettaria non consente modalità di trattamento nel senso di possibili rideterminazioni dell'UCS medesima.

L'UCS è ammissibile a conseguimento del risultato predeterminato dato dalla partecipazione al colloquio di lavoro, salvo casi adeguatamente motivati anch'essi dettagliatamente indicati nell'avviso pubblico di riferimento.

Opzioni di semplificazione utilizzate per la definizione dell'UCS: somma forfettaria

AAAAAAAAAA

4.19 UCS 19 - Indennità a favore di persone per il trasferimento in un altro Stato membro per avviare il nuovo lavoro

L'UCS 19 costituisce una somma forfettaria che sostiene i costi a carico della persona che si occupa in un Paese UE o in un Paese aderente all'Associazione per il libero scambio, limitatamente alla Norvegia e all'Islanda, nell'ambito di un progetto di mobilità transnazionale ed è mutuata dal quadro di riferimento relativo a tale tipologia di sostegno utilizzato dall'Unione europea per la realizzazione di programmi a gestione diretta.

L'UCS 19 costituisce una somma forfettaria erogata *una tantum* ad avvenuta collocazione lavorativa.

Il quadro complessivo dell'UCS 19, derivante corrispondente a quello dell'UE, è il seguente:

UCS	VALORE
UCS 19 Austria	1.025
UCS 19 Belgio	970
UCS 19 Bulgaria	635
UCS 19 Cipro	835
UCS 19 Repubblica Ceca	750
UCS 19 Germania	940
UCS 19 Danimarca	1.270
UCS 19 Estonia	750
UCS 19 Grecia	910
UCS 19 Spagna	890
UCS 19 Finlandia	1.090
UCS 19 Francia	1.045
UCS 19 Croazia	675
UCS 19 Ungheria	655
UCS 19 Irlanda	1.015
UCS 19 Islanda	945
UCS 19 Lituania	675
UCS 19 Lussemburgo	970
UCS 19 Lettonia	675
UCS 19 Malta	825
UCS 19 Olanda	950
UCS 19 Norvegia	1.270
UCS 19 Polonia	655
UCS 19 Portogallo	825
UCS 19 Romania	635
UCS 19 Svezia	1.090
UCS 19 Slovenia	825
UCS 19 Slovacchia	740
UCS 19 Gran Bretagna	1.060

Modalità di utilizzo dell'UCS 19

La modalità di utilizzo dell'UCS è legata all'avvenuta collocazione lavorativa della persona e con l'applicazione del valore connesso al Paese presso cui è avvenuta la collocazione al calcolo delle giornate di impegno previsto e delle ore di impegno giornaliera della persona.

Modalità di trattamento dell'UCS 19

La configurazione dell'UCS quale somma forfettaria non consente modalità di trattamento nel senso di possibili rideterminazioni dell'UCS medesima.

L'UCS è ammissibile a conseguimento del risultato predeterminato dato dalla avvenuta collocazione lavorativa, salvo casi adeguatamente motivati anch'essi dettagliatamente indicati nell'avviso pubblico di riferimento.

Opzioni di semplificazione utilizzate: somma forfettaria

XXXXXXXXXX

4.20 UCS 20 - Indennità a favore di persone per il trasferimento in un'altra regione italiana per avviare il nuovo lavoro

L'UCS 20 costituisce l'applicazione delle indicazioni ministeriali sulla quantificazione delle indennità di mobilità per il trasferimento in un'altra regione italiana per avviare il nuovo lavoro. Vengono utilizzati come parametri di rimborso per la mobilità interregionale la tabella delle somme forfettarie per i rimborsi delle spese di mobilità del Catalogo Interregionale Alta Formazione 2013, facendo riferimento alla durata del corso oltre le 600 ore (vedi UCS 14). Tuttavia, in base alla tipologia contrattuale, bisogna valutare la composizione della tabella CIAF, perché, a seconda dei casi, bisognerà escludere l'applicazione della parte del vitto e/o dell'alloggio contenuta nelle summenzionate tabelle. Bisogna applicare i parametri CIAF con la scritta ove compatibili. Il contributo sarà erogato una tantum.

La valorizzazione dell'UCS 20 è la seguente:

Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia Romagna	Lazio
1.546,18	1.584,73	1.624,24	1.622,09	1.375,31	1.433,04

Liguria	Lombardia	Marche	Molise	P.A. Bolzano	P.A. Trento
1.440,06	1.419,46	1.482,85	1.538,71	1.423,08	1.402,14

Piemonte	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Umbria	v. d'Aosta	Veneto
1.495,36	1.560,96	1.598,97	1.644,84	1.390,03	1.482,34	1.448,89	1.357,20

Modalità di utilizzo dell'UCS 20

La modalità di utilizzo dell'UCS è legata all'avvenuta collocazione lavorativa della persona e con l'applicazione del valore connesso alla regione presso cui è avvenuta la collocazione.

Modalità di trattamento dell'UCS 20

La configurazione dell'UCS quale somma forfettaria non consente modalità di trattamento nel senso di possibili rideterminazioni dell'UCS medesima.

L'UCS è ammissibile a conseguimento del risultato predeterminato dato dalla avvenuta collocazione lavorativa, salvo casi adeguatamente motivati anch'essi dettagliatamente indicati nell'avviso pubblico di riferimento.

Opzioni di semplificazione utilizzate: somma forfettaria

^^^^^^^^^^

4.21 - UCS 21 - Orientamento e seminari in azienda

L'UCS 21 – Orientamento e seminari in azienda - si applica alle misure di orientamento specialistico che si sostanziano in visite e seminari in azienda promosse da un soggetto attuatore sulla base di specifici dispositivi dell'Amministrazione regionale e che vedono la partecipazione diretta dell'azienda ospitante.

Ai fini della definizione dell'UCS e nel rispetto delle condizioni poste dall'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013 – gli importi devono essere definiti con un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile – vengono prese in esame le seguenti voci di costo ammissibili di cui al Piano dei costi costituente allegato B del regolamento emanato con DPR n. 0232/Pres del 4 ottobre 2011:

– B2.1 – docenza;

- B2.2 – tutoraggio;
- B4.3 – segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione.

Per ognuna delle voci di spesa indicate è stato individuato un costo orario medio. Tale costo orario medio deriva dall'analisi fatta ai fini delle individuazione dei Costi unitari fissi – CUF - di cui alla deliberazione n. 514 del 29 marzo 2012. In particolare, il costo orario medio individuato per ognuna delle menzionate voci di spesa deriva dall'analisi storica svolta per la definizione dei seguenti CUF:

- CUF 1 – Qualificazione di base abbreviata;
- CUF 2 – Formazione permanente;
- CUF 4 – Percorsi post diploma;
- CUF 8 – Formazione post laurea.

Dall'applicazione della suddetta metodologia, il costo orario medio delle tre voci di spesa considerate è il seguente:

- B2.1 – docenza: euro 43,23;
- B2.2 – tutoraggio: euro 20,88;
- B4.3 – segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione: euro 19,37.

I suddetti valori vengono rivalutati con l'applicazione dell'indice FOI utilizzato per l'adeguamento periodico dei valori monetari. La valutazione, sulla base dei dati derivanti da ISTAT, viene fatta con riferimento al 31 dicembre 2013, con l'applicazione del coefficiente 1,011:

- B2.1 – docenza: euro 43,71;
- B2.2 – tutoraggio: euro 21,11;
- B4.3 – segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione: euro 19,99.

I medesimi valori sono arrotondati all'intero inferiore per cui

- B2.1 – docenza: euro 43,00;
- B2.2 – tutoraggio: euro 21,00;
- B4.3 – segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione: euro 19,00.

Ai fini della individuazione dell'UCS 21 – Orientamento e seminari in azienda - si procede alla somma dei tre costi medi individuati che determina una UCS pari a euro 83,00.

Per quanto riguarda **Modalità di utilizzo dell'UCS 21** e **Modalità di trattamento dell'UCS21**, vale quanto detto nelle corrispondenti parti relativamente all'UCS1

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard

^^^^^^^^^^

4.22 UCS 22 – Formazione professionalizzante 1

L'**UCS 22** si articola in due distinte UCS nella forma di somme forfettarie di carattere individuale connesse alla partecipazione di una persona ad un percorso formativo di carattere professionalizzante – Formazione professionalizzante – articolato nel modo seguente:

- 140 ore di formazione d'aula;
- da 140 ore a 280 ore di stage in impresa.

L'UCS 22 A – Formazione professionalizzante – attuazione a processo, è finalizzata al riconoscimento di una somma forfettaria – a favore del soggetto attuatore – per la partecipazione di un allievo al percorso di “Formazione professionalizzante” nel rispetto dei limiti previsti dall’avviso pubblico di riferimento (di norma la presenza effettiva ad almeno il 70% delle ore di formazione previste al netto dell’esame finale).

L'UCS 22B – Formazione professionalizzante – attuazione a risultato, è finalizzata al riconoscimento di una somma forfettaria – a favore del soggetto attuatore – ove l’allievo partecipante al percorso di “Formazione professionalizzante” risulti collocato al lavoro, con mansioni e funzioni coerenti con le competenze acquisite nel percorso formativo

- entro un termine successivo alla conclusione del percorso formativo preventivamente definito nell’avviso pubblico di riferimento;
- con una tipologia contrattuale preventivamente definita nell’avviso pubblico di riferimento.

La somma forfettaria costituente l'**UCS 22 A** è pari a **euro 2.800**; la somma forfettaria costituente l'**UCS 22 B** è pari a **euro 1.200**.

Nel rispetto delle indicazioni comunitarie che indicano come le opzioni di semplificazione finanziari debbano

- essere definite in anticipo,
- derivare da modalità di calcolo giuste, vale a dire ragionevoli, basate sulla realtà, non eccessive o estreme,
- eque, nel senso di non favorire alcun potenziale beneficiario, e
- verificabili,

le somme forfettarie in argomento valgono a definire la realizzazione di un'operazione di “Formazione professionalizzante” con il riconoscimento di un costo in linea con quello che deriverebbe dalla sua realizzazione con una UCS costruita su tabella standard e costi indiretti forfettari, pur valutando l’aspetto premiale derivante dal possibile riconoscimento dell’UCS 22B.

Modalità di utilizzo delle UCS 22A e 22B

L’applicazione delle UCS 22A e 22B nella fase di preparazione dell’operazione e di predisposizione del preventivo di spesa avviene nel modo seguente

- a valere sulla voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio:

UCS 22A * numero degli allievi previsti

- a valere sulla voce di spesa B2.8 – Altre funzioni tecniche :

UCS 22B * numero degli allievi previsti

Modalità di trattamento delle UCS 22 A e 22B

La configurazione delle UCS 22 A e 22 B quali somme forfettarie non consente modalità di trattamento nel senso di possibili rideterminazioni delle UCS medesime.

Entrambe sono ammissibili a conseguimento del risultato predeterminato dato, rispettivamente, dalla partecipazione all’attività formativa del singolo allievo all’interno dei limiti prestabiliti e dall’assunzione entro un termine prestabilito dopo la conclusione dell’operazione formativa nell’ambito di tipologie contrattuali predefinite.

Opzioni di semplificazione utilizzate: somma forfettaria

AAAAAAAAAA

4.23 UCS 23 - Formazione nell'ambito del programma specifico n. 7/15 del PPO 2015.

L'UCS 23 costituisce un adattamento dell'UCS 1 – Formazione - al fine di rendere coerente il valore dell'unità di costo standard da applicare alle attività di carattere formativo svolte nel quadro dell'attuazione del programma specifico n. 7/15 del PPO 2015 (Misure le per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d'impresa) rispetto alla effettività dell'attività svolta.

Pertanto:

- il costo unitario della voce di spesa B1.2 individuato in fase di costituzione dell'UCS 1 viene rideterminato con un ribasso dell'80%. Infatti le attività formative si realizzano attraverso la costituzione di una serie di Cataloghi composti da prototipi formativi da attivare in un numero di edizioni coerente con la domanda per cui le attività relative alla voce di spesa B1.2 Ideazione e progettazione si limitano alla fase di preparazione del prototipo, con possibili lievi modifiche in fase di attuazione delle varie edizioni del prototipo che attengono a meri adattamenti operativi;
- le attività di promozione e pubblicizzazione delle attività sono oggetto di una specifica funzione prevista all'interno del programma specifico n. 7/15. Sulla base del principio generale per cui non è ammissibile il doppio finanziamento della medesima attività, il costo unitario interno all'UCS 1 relativo alla voce di spesa B1.3 Pubblicizzazione e promozione dell'operazione - non può essere computato;
- le attività di selezione dei partecipanti alle attività formative sono oggetto di una specifica funzione prevista all'interno del programma specifico n. 7/15. Sulla base del principio generale per cui non è ammissibile il doppio finanziamento della medesima attività, il costo unitario interno all'UCS 1 relativo alla voce di spesa B1.4 Selezione e orientamento dei partecipanti non può essere computato;
- il costo unitario della voce di spesa B1.8 – Altre funzioni tecniche - individuato in fase di costituzione dell'UCS 1 viene rideterminato con un ribasso dell'40%. Infatti una serie di attività riconducibili alla voce di spesa B2.8 non trovano spazio o limitato spazio ai fini dell'attuazione delle attività formative del programma specifico n. 7/15.

Si è pertanto operata una rivisitazione della base di calcolo utilizzata per la determinazione dell'UCS 1 con i seguenti esiti:

- Qualificazione di base abbreviata (QBA):

Costi diretti	119,660
Costi indiretti	9,225
Totale	128,885
Decurtazione 5%	122,441
Costo ora	122,00

- Formazione post diploma (P.D.):

Costi diretti	92,043
Costi indiretti	4,900
Totale	96,943
Decurtazione 5%	92,096
Costo ora	92,00

- Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)

Costi diretti	113,056
Costi indiretti	7,950
Totale	121,006
Decurtazione 5%	114,956
Costo ora	114,00

- Formazione permanente per gruppi omogenei (FPGO)

Costi diretti	124,280
Costi indiretti	8,430
Totale	132,710
Decurtazione 5%	112,804
Costo ora	112,00

- Pertanto:

Tipologia formativa	QBA	P.D.	IFTS	FPGO
Costo ora	122,00	92,00	114,00	112,00
Costo medio	110,00			
UCS 23	110,00			

L'UCS 23 corrisponde ad un parametro ora/corso. In relazione alle attività formative per cui trova applicazione, caratterizzate da breve durata, non si prevede una parte dell'UCS corrispondente ad un parametro ora/allievo.

Modalità di utilizzo dell'UCS 23

L'utilizzo dell'UCS 23 è stabilito dall'avviso pubblico di riferimento.

Il costo dell'operazione formativa a cui viene applicata l'UCS 23 è determinato nel modo seguente:

euro 110,00 (UCS 23) * n. ore attività in senso stretto

Modalità di trattamento dell'UCS23

Il soggetto attuatore è tenuto a completare l'operazione anche qualora il numero degli allievi frequentanti si riduca fino ad una unità. Il livello di efficienza nella gestione delle operazioni costituisce indicatore rilevante nella valutazione di qualità del soggetto attuatore medesimo e nella determinazione dei criteri di selezione delle operazioni.

L'avviso pubblico che prevede il ricorso all'UCS 23 deve indicare il numero minimo di allievi ammessi all'operazione utile per l'avvio dell'operazione medesima. Tale numero minimo può essere pari a 12 o a 8 o a 6 unità, sulla base di quanto indicato dall'avviso di riferimento.

Qualora il numero degli allievi che concludono il percorso formativo con l'ammissione alla prova finale sia pari o superiore al numero minimi di allievi previsti dall'avviso di riferimento (12 o 8 unità o 6) o comunque non scenda al di sotto di 2 unità dal suddetto numero minimo (e dunque, rispettivamente, almeno 10 o almeno 6 o almeno 4 unità), il costo previsto a preventivo, a fronte della corretta presentazione della documentazione attestante la realizzazione dell'operazione, è integralmente riconosciuto.

Qualora invece il numero degli allievi ammessi alla prova finale risulti inferiore rispettivamente a 10 o 6 unità a 4, il costo ammissibile dell'operazione viene rideterminato con una diminuzione pari, rispettivamente a 1/12 o 1/8 o 1/6 del costo ammesso dell'operazione per ogni allievo ammesso alla prova finale al di sotto, come detto, delle 10 o delle 6 unità. Pertanto:

UCS	Numero minimo di allievi ammessi all'operazione	Numero minimo di allievi che concludono l'operazione richiesto per il completo riconoscimento dell'UCS	Decurtazione dell'UCS per ogni allievo inferiore al numero minimo
UCS 23 – Formazione nell'ambito del programma specifico n. 7/15 del PPO 2015	12	10	1/12
	8	6	1/8
	6	4	1/6

Non si ricorre alla decurtazione dell'UCS qualora il calo degli allievi sia determinato da una delle seguenti cause:

- l'allievo disoccupato ha trovato lavoro, con documentazione dell'inserimento occupazionale,
- l'allievo è in condizioni di salute tali da precludere la prosecuzione dell'operazione, con certificazione della struttura sanitaria competente.

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard; costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale).”

XXXXXXXXXX

4.24 UCS 24 - Attività di orientamento specialistico relative all'attuazione della Scheda 1C di Garanzia Giovani

L'UCS 24 è finalizzata a sostenere la realizzazione delle attività di orientamento specialistico svolte a valere sulla Scheda 1C del Programma Garanzia Giovani che riguardano:

- la ricostruzione e valorizzazione delle esperienze di vita e di lavoro;
- la formalizzazione delle competenze acquisite e la loro rielaborazione consapevole in termini di spendibilità in altri contesti;
- il rafforzamento e lo sviluppo della identità personale e lavorativa attraverso un processo di attribuzione di significato alla propria esperienza di vita professionale e personale

L'UCS 24 costituisce il recepimento dell'UCS elaborata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel documento che descrive la metodologia per la determinazione delle UCS nell'ambito Programma Garanzia Giovani ed ha un valore di euro 35,50 corrispondente ad un costo/ora.

Modalità di utilizzo dell'UCS 24

L'utilizzo dell'UCS 24 è stabilito dall'avviso pubblico di riferimento.

Il costo dell'operazione a cui viene applicata l'UCS 24 è determinato nel modo seguente:

euro 35,50 (UCS 24) * n. ore di impegno

Modalità di trattamento dell'UCS24

A fronte del costo previsto per ogni operazione, il riconoscimento dell'UCS avviene in base all'effettivo numero di ore di impegno svolte.

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard.

AAAAAAAAAA

4.25 UCS 25 - Attività di coordinamento di associazioni temporanee complesse.

Il coordinamento delle attività svolta da associazioni temporanee complesse ai fini della gestione delle operazioni affidate attraverso procedure ad evidenza pubblica costituisce elemento fondamentale ai fini del conseguimento dei risultati previsti.

Per la definizione di una UCS attraverso la quale valorizzare tale azione di coordinamento si è fatto riferimento al costo orario del personale dell'8° livello del contratto nazionale della formazione professionale.

Il campione preso a riferimento riguarda 6 unità i cui costi orari sono risultati i seguenti:

- 55,13
- 50,41
- 51,78
- 57,14
- 50,85
- 57,29.

Da tale campione è stato tratto il dato medio pari a euro 53,76.

Con la modalità di arrotondamento adottato nell'ambito del documento UCS è stata definito in **euro 53,00** l'ammontare dell'**UCS 25**.

Modalità di utilizzo delle UCS 25

L'applicazione dell' UCS 25 nella fase di preparazione dell'operazione e di predisposizione del preventivo di spesa avviene nel modo seguente

UCS 25 * numero ore di impegno previste

Il numero massimo delle ore di impegno previste deriva dalle indicazioni presenti nell'avviso pubblico di riferimento.

Modalità di trattamento delle UCS 25

L'ammissibilità del costo è computata sulla base delle ore di effettivo impegno rispetto a quelle previste, sulla base di quanto indicato in apposito timesheet.

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard.

AAAAAAAAAA

4.26 UCS 26 - Sostegno delle spese di vitto degli allievi

Al fine di garantire un sostegno alle spese sostenute dagli allievi per il vitto durante lo svolgimento delle attività di carattere formativo, vengono individuate tre unità di costo standard corrispondenti al contributo giornaliero per le spese di vitto associate all'appartenenza ad una fascia ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente – predeterminata, secondo quanto indicato nella tabella che segue:

UCS	Fascia ISEE	Somma forfettaria vitto giornaliero
26 a	Fino a 15.000 euro/anno	4,50
26 b	Da 15.001 a 20.000 euro/anno.	3,50
26 c	Da 20.001 a 30.000 euro/anno	2,50

Le UCS sono determinate sulla base del dato storico degli ultimi anni.

Modalità di utilizzo delle UCS 26

L'applicazione dell' UCS 26 nella fase di preparazione dell'operazione e di predisposizione del preventivo di spesa avviene nel modo seguente

UCS 26 (a, b, c) * numero giornate di formazione previste

Modalità di trattamento delle UCS 26

L'ammissibilità del costo è computata sulla base delle giornate di effettivo impegno rispetto a quelle previste, sulla base di quanto indicato nel registro delle presenze.

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard.

AAAAAAAAAA

4.27 UCS 27 - Sostegno delle spese di convitto degli allievi

Al fine di garantire un sostegno alle spese sostenute dagli allievi per il convitto durante lo svolgimento delle attività di carattere formativo, vengono individuate tre somme forfettarie corrispondenti al contributo mensile per le spese di convitto associate all'appartenenza ad una fascia ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente – predeterminata, secondo quanto indicato nella tabella che segue:

UCS	Fascia ISEE	Somma forfettaria convitto mensile
27 a	Fino a 15.000 euro/anno	220,00
27 b	Da 15.001 a 20.000 euro/anno.	176,00
27 c	Da 20.001 a 30.000 euro/anno	132,00

Le somme forfettarie indicate derivano da una somma giornaliera rispettivamente di euro 10,00, 8,00, 6,00 moltiplicato per un numero convenzionale di giornate formative mensili pari a 22 e sono determinate sulla base del dato storico degli ultimi anni.

Modalità di utilizzo delle UCS 27a, 27b, 27c:

L'applicazione dell' UCS 27 nella fase di preparazione dell'operazione e di predisposizione del preventivo di spesa avviene nel modo seguente

UCS 27 (a, b, c) * numero di mesi di convitto durante lo svolgimento delle attività formative

Modalità di trattamento delle UCS 27a, 27b, 27c

Il contributo forfettario non è riconosciuto nel caso di assenze giustificate (individuali o collettive) superiori alle quindici giornate nel mese e nel caso di assenze ingiustificate superiori a tre giornate nel mese.

Opzioni di semplificazione utilizzate: somma forfettaria.”

^^^^^^^^

4.28 UCS 28 – Somma forfettaria per l'accompagnamento e il sostegno a favore di allievi con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992.

L'articolo 4 della legge n. 104/1992 prevede lo svolgimento, da parte del servizio sanitario nazionale, degli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente nei riguardi delle persone affette da disabilità.

A fronte di uno studente

- con disabilità certificata ai sensi del richiamato articolo 4 della legge n. 104/1992,
- in possesso di un Piano educati integrato (PEI) che indichi gli interventi di supporto a suo favore,
- che abbia partecipato all'attività educativa annuale nella misura pari ad almeno il 60% delle ore previste,

è riconosciuta una **somma forfettaria** a favore dell'istituto scolastico/formativo pari a **euro 4.000**.

La misura di euro 4.000 costituisce un importo coerente con i principi indicati al paragrafo 3 del presente documento, tenuto anche conto che gli importi riconosciuti dall'anno formativo 2007/2008 al 2012/2013 sono i seguenti:

Anno formativo	Importo
2007/2008	6.461,67
2008/2009	6.699,16
2009/2010	6.641,04
2010/2011	5.821,27
2011/2012	4.704,45
2012/2013	4.584,20

Opzioni di semplificazione utilizzate: somma forfettaria

XXXXXXXXXX

4.29 UCS 29 Attività di carattere tecnico/amministrativo

Per la determinazione dell'UCS 29 – Attività di carattere tecnico amministrativo -, si è tenuto conto del costo annuale di un operatore assunto con CCNL della formazione professionale avente un'anzianità di 20 anni di servizio nel IV livello di inquadramento. L'importo, ai sensi dell'articolo 68, comma 2 del regolamento (UE) n. 1303/2013, è stato suddiviso per 1720 ore annue e aumentato nella misura del 15% conformemente all'articolo 68, comma 1, lettera b) del medesimo regolamento.

Voce di spesa	Costo unitario
B4.3 Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione	22,00
Co Costi indiretti	3,30
Totale	25,30
Arrotondamento	25,00
UCS	25,00

Modalità di utilizzo dell'UCS 29

L'utilizzo dell'UCS 29 è stabilito dall'avviso pubblico di riferimento.

Il costo dell'operazione a cui viene applicata l'UCS 29 è determinato nel modo seguente:

euro 25,00 * n° ore di impegno predeterminate

Modalità di trattamento dell'UCS 29

L'ammissibilità dei costi definiti con le modalità sopraindicate è legata alle ore effettive di attività svolte, fermo restando i limiti orari di impegno predeterminati

Opzioni di semplificazione utilizzate: tabella standard; costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale)

5. Quadro riassuntivo delle UCS

Il quadro riassuntivo delle UCS previsto ed il loro ammontare è il seguente:

UCS	VALORE	OPZIONE DI SEMPLIFICAZIONE
UCS 1 – Formazione	– euro 119,00 – euro 0,80	– tabella standard – costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale)
UCS 2 – Formazione per laureati	– euro 141,00 – euro 0,80	– tabella standard – costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale)
UCS 3 – Formazione nelle case circondariali	– euro 100,00	– tabella standard
UCS 4 – Formazione PON IOG	– euro 117,00 – euro 0,80	– tabella standard
UCS 5 – Formazione per laureati PON IOG	– euro 14,25 – euro 0,80	– tabella standard
UCS 6 - Formazione nell'apprendistato		
– UCS 6 A - Apprendistato formazione	– euro 10,00	– tabella standard; costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale)
– UCS 6 B - Apprendistato formazione FAD assistita	– euro 8,00	– tabella standard; costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale)
– UCS 6 C - Apprendistato formazione FAD non assistita	– euro 6,00	– tabella standard; costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale)
UCS 7 - Formazione permanente con modalità individuali	– euro 99,00	– tabella standard; costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale)
UCS 8 - Formazione individuale personalizzata	– euro 26,00	– tabella standard; costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale)
UCS 9 - Orientamento	– euro 49,00	– tabella standard; costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale)
UCS 10 – Percorsi leFP		
– UCS 10 A - Azioni di qualificazione di base nei percorsi leFP	– euro 6,58	– tabella standard
– UCS 10 B - Azioni di arricchimento curriculare nei percorsi leFP	– euro 6,58	– tabella standard
UCS 11 - Tirocini formativi extracurricolari anche in mobilità geografica		
– UCS 11A - Tirocini formativi extracurricolari anche in mobilità geografica – Livello di profilatura BASSO	– euro 200,00	– somma forfettaria
– UCS 11 B - Tirocini formativi extracurricolari anche in mobilità geografica – Livello di profilatura MEDIO	– euro 300,00	– somma forfettaria

– UCS 11 C - Tirocini formativi extracurricolari anche in mobilità geografica – Livello di profilatura ALTO	– euro 400,00	– somma forfettaria
– UCS 11 D - Tirocini formativi extracurricolari anche in mobilità geografica – Livello di profilatura MOLTO ALTO	– euro 500,00	– somma forfettaria
UCS 12 non valorizzata		
UCS 13 – Alto apprendistato – Sostegno alla formazione individuale personalizzata	- euro 24,00	– Tabella standard
UCS 14 – Indennità di mobilità sul territorio regionale	– euro 500,00	– somma forfettaria
UCS 15 - Aggiornamento e manutenzione di repertori regionali delle qualificazioni	– euro 31,00	– tabella standard
UCS 16 – Indennità di mobilità per la partecipazione ad attività formative	Vedi paragrafo 4.16	– somma forfettaria
UCS 17 – Indennità di mobilità forfettaria per tirocini extracurricolari all'estero	Vedi paragrafo 4.17	– somma forfettaria
UCS 18 – Indennità a favore di persone per colloqui di lavoro in un altro Paese UE o dell'Associazione per il libero scambio	Vedi paragrafo 4.18	– somma forfettaria
– UCS 18 A – Indennità a favore di persone per colloqui di lavoro in un altro Paese UE o dell'Associazione per il libero scambio – Viaggio e alloggio 1		
– UCS 18 B – Indennità a favore di persone per colloqui di lavoro in un altro Paese UE o dell'Associazione per il libero scambio – Viaggio e alloggio 2		
– UCS 18 C – Indennità a favore di persone per colloqui di lavoro in un altro Paese UE o dell'Associazione per il libero scambio – Viaggio e alloggio 3		
– UCS 18 D – Indennità a favore di persone per colloqui di lavoro in un altro Paese UE o dell'Associazione per il libero scambio – Indennità giornaliera 1		
– UCS 18 E – Indennità a favore di persone per colloqui di lavoro in un altro Paese UE o dell'Associazione per il libero scambio – Indennità giornaliera 2		
UCS 19 - Indennità a favore di persone per il trasferimento in un altro Stato membro per avviare il nuovo lavoro	Vedi paragrafo 4.19	– somma forfettaria
UCS 20 - Indennità a favore di persone per il trasferimento in un'altra regione italiana per avviare il nuovo lavoro	Vedi paragrafo 4.20	– somma forfettaria
UCS 21 - Orientamento e seminari in azienda	- euro 83,00	– tabella standard
UCS 22 – Formazione professionalizzante 1		
– UCS 22 A – Formazione professionalizzante – attuazione a processo	– euro 2.800,00	– somma forfettaria
– UCS 22 B – Formazione professionalizzante – attuazione a risultato	– euro 1.200,00	– somma forfettaria
UCS 23 – Formazione nell'ambito del programma specifico n. 7/15 del PPO 2015	- euro 110,00	– tabella standard; costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale)
UCS 24 - Attività di orientamento specialistico relative all'attuazione della Scheda 1C di Garanzia Giovani	– euro 35,50	– tabella standard
UCS 25 - Attività di coordinamento di associazioni temporanee complesse	- euro 53,00	- tabella standard
UCS 26 - Sostegno delle spese di vitto degli allievi:		
– UCS 26 a - Sostegno delle spese di vitto degli allievi: fino a 15.000 euro;	- euro 4,50	- tabella standard
– UCS 26 b - Sostegno delle spese di vitto degli allievi: da 15.001 euro a 20.000		

euro; – UCS 26 c - Sostegno delle spese di vitto degli allievi: da 20.001 euro a 30.000 euro.	- euro 3,50 - euro 2,50	- tabella standard - tabella standard
UCS 27 - Sostegno delle spese di convitto degli allievi: – UCS 27 a - Sostegno delle spese di convitto degli allievi: fino a 15.000 euro; – UCS 27 b - Sostegno delle spese di convitto degli allievi: da 15.001 euro a 20.000 euro; – UCS 27 c - Sostegno delle spese di convitto degli allievi: da 20.001 euro a 30.000 euro.	- euro 220,00 - euro 176,00 - euro 132,00	- somma forfettaria - somma forfettaria - somma forfettaria
UCS 28 – Somma forfettaria per l'accompagnamento e il sostegno a favore di allievi con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/1992	- euro 4.000	- somma forfettaria
UCS 29 - Attività di carattere tecnico/amministrativo	- euro 25,00	- tabella standard; costi indiretti a tasso forfettario (15% costi diretti personale)

6. Rideterminazione delle UCS

La Regione provvede alla rideterminazione delle UCS con cadenza biennale, sulla base degli indici ISTAT.

Per quanto concerne UCS derivanti da tariffe/unità di costo adottate dall'Unione europea nell'ambito di programmi comunitari a gestione diretta o che costituiscono il recepimento di unità di costo individuate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini della realizzazione di Programmi Operativi Nazionali (PON), la Regione provvede al recepimento di eventuali variazioni/integrazioni adottate dall'Unione europea o dal Ministero.